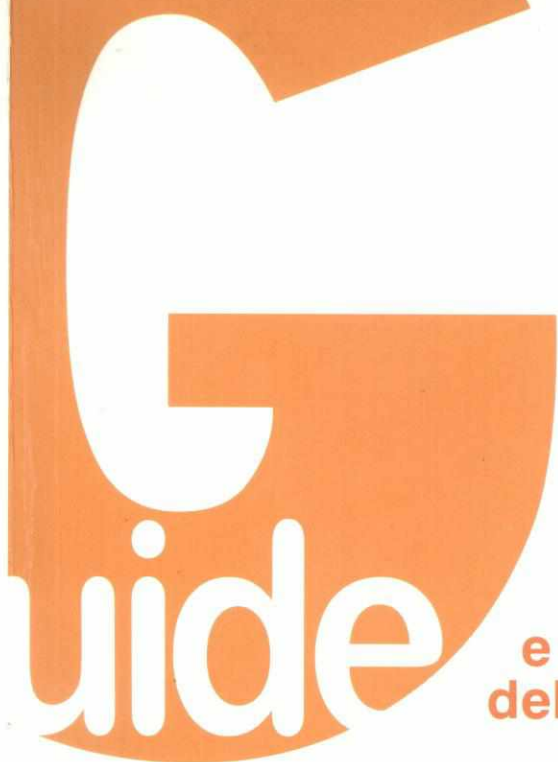




e strumenti operativi
della Fondazione


2012

La devianza minorile

a cura di

PAOLO GIANNINO - PIERO AVALLONE

introduzione di

LIDIA GENOVESE

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
GUIDE E STRUMENTI OPERATIVI

LA DEVIANZA MINORILE

Hanno redatto la guida

Paolo Giannino – già Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno

Piero Avallone – Giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli

Copyright © 2012 by Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

INDICE

<i>Introduzione di Lidia Genovese</i>	5
DISAGIO E DEVIANZA	
<i>Disagio sociale e sicurezza</i>	7
<i>Il disagio</i>	10
<i>L'adolescenza e la devianza</i>	11
<i>Le tossicodipendenze</i>	14
<i>La vita sessuale</i>	18
<i>Il bullismo</i>	21
<i>Le bande giovanili</i>	24
<i>Il suicidio</i>	28
DALLA DEVIANZA AL REATO: GLI INDICATORI	
<i>La famiglia</i>	31
<i>La scuola</i>	34
<i>La formazione</i>	36
<i>La socializzazione</i>	38
I REATI DEI MINORI	
<i>I perché</i>	41
<i>I dati</i>	43
<i>I reati conto il patrimonio</i>	45
<i>I reati legati agli stupefacenti</i>	47
<i>La violenza</i>	50
I PERCORSI EDUCATIVI	
<i>Il minore soggetto di diritti</i>	53
<i>Il processo educativo</i>	55
<i>Il progetto educativo</i>	57
<i>Il progresso educativo</i>	59

LA PREVENZIONE	62
LE MISURE AMMINISTRATIVE	
<i>La funzione</i>	66
<i>La procedura</i>	68
<i>Le misure applicabili</i>	71
IL PROCESSO PENALE MINORILE	
<i>La funzione</i>	75
<i>I soggetti e i ruoli</i>	77
<i>Istituti particolari</i>	88
<i>Il trattamento</i>	102
I SERVIZI	
<i>I compiti</i>	104
<i>Servizi sociali e autorità giudiziaria</i>	105
<i>I servizi ed il processo penale</i>	108

Introduzione

Nascere in questa epoca è certamente molto ma molto più difficile che se si fosse nati 50 anni fa.

Perché?

Semplicemente perché il mondo di allora trovava nelle famiglie le sue regole ben precise che difficilmente venivano trasgredite.

Ciascuno rivestiva il proprio ruolo ed i genitori, pure impegnati nella vita quotidiana, riuscivano a svolgere il proprio ruolo anche nella tradizionale divisione dei compiti che vedeva le madri più impegnate nell'educazione dei figli.

La partecipazione alla vita dei figli era costante ed attenta così che la coesione morale, i sani principi inculcati e soprattutto gli esempi della famiglia determinavano aspettative coerenti con un sano sviluppo.

E' evidente che anche l'impostazione tradizionale non era priva di errori e distorsioni che, tuttavia, meglio venivano assorbite da un contesto sociale più coeso e attento ai bisogni individuali.

Oggi la crisi della famiglia, l'impegno dei genitori volto, sostanzialmente, in molti casi, alla sola affermazione sociale o al soddisfacimento dei bisogni personali pone i figli in una condizione di solitudine di cui ci si accorge solo in presenza di episodi eclatanti, si pensi al bullismo, alle risse del sabato sera, ai piccoli furti, cui non sempre segue, al di là dell'occasionale rimprovero, una vera attenzione a cosa il giovane abbia manifestato.

Questi fenomeni, nascosti dal perbenismo nelle famiglie agiate, emergono in modo senz'altro più evidente e marcato nelle famiglie del disagio dove ad esempi non sempre costruttivi si aggiunge una disattenzione per la scuola, prima agenzia di vita e di educazione, quasi sempre assoluta.

Cosa fare per il recupero di questi ragazzi?

Con la linea guida sulla devianza minorile, che completa un percorso di pubblicazioni operative che la Fondazione ha inteso offrire a tutti i soggetti che si trovano ad esperire la loro attività professionale a contatto con i giovani, si tenta di offrire alcuni spunti di riflessione proprio su questo tema.

L'analisi del fenomeno della devianza minorile, delle sue cause e delle sue principali manifestazioni, consente l'acquisizione di quel bagaglio di nozioni indispensabili per chi ha la necessità professionale di osservare un minore prevenendo l'evoluzione negativa delle sue condizioni di disagio.

Il comprendere la presenza di un disagio e il cercare di comprenderne le cause rappresentano il punto di partenza per interventi mirati volti ad evitare che un malessere possa degenerare in devianza.

La lettura del testo mostra con evidenza che al centro dell'attenzione degli adulti vengono posti i giovani. Se questi stessi giovani vengono ascoltati e resi parte non passiva del contesto familiare di appartenenza, è possibile attenuare le fisiologiche crisi della crescita rendendole momento di sofferenza positiva diretta

all'acquisizione della consapevolezza del proprio essere e del proprio relazionarsi agli altri.

La linea guida intende offrire una panoramica sia degli strumenti educativi ordinari di intervento, sottolineando la necessità dell'elaborazione di un progetto educativo che deve essere periodicamente verificato e aggiornato in relazione ai progressi che si determinano nel percorso educativo, così sottolineando la necessità di mantenere sempre viva l'attenzione sul minore.

Una attenzione che non può prescindere dalla conoscenza degli strumenti d'intervento allorché i comportamenti del giovane assumono caratteristiche patologiche che devono essere gestite con azioni che travalicano l'ordinaria azione educativa.

In conclusione l'obiettivo della Fondazione è, accanto alla tradizionale assistenza diretta rivolta ai minori, offrire agli operatori strumenti di riflessione in modo tale da migliorare l'aggiornamento professionale e, conseguentemente, il servizio che si rende ai giovani. Giovani che hanno il diritto di vivere la loro fanciullezza in un ambiente che sappia tenere conto delle loro esigenze, delle loro individualità, del loro diritto ad essere bambini.

Diritti che solo degli adulti consapevoli dell'importanza del loro ruolo educativo possono collaborare a garantire anche attraverso interventi energici che attuati da operatori capaci di "leggere" i vissuti familiari e sociali, i contesti amicali, possono rappresentare per il giovane una nuova opportunità.

Non dimenticherò mai ciò che mi raccontò qualche anno fa il Dr. Giannino, grande Giudice minorile.

In un carcere minorile aveva trovato un giovanissimo vissuto in una famiglia dove la droga, le ruberie, gli scippi ecc. erano all'ordine del giorno e che aveva rappresentato per lui ideale apprendistato sperimentato prima nell'ambito familiare e poi in proprio aggregandosi a bande di piccoli malfattori.

L'attenzione del dott. Giannino e dei suoi collaboratori dopo ore ed ore di colloquio svolte in vari mesi, sollecitò la curiosità del giovane che decise di imparare a leggere e scrivere correttamente.

Il ragazzo spinto da quest'uomo che gli dava un senso di sicurezza e che gli descriveva un mondo diverso da quello nel quale era vissuto, che gli faceva intravedere un mondo di cultura, si appassionò ai suoi "sermoni".

Fu seguito per anni dal dr. Giannino nella sua funzione di giudice di sorveglianza fino al conseguimento della laurea in ingegneria.

Quel giorno, continuava a raccontarmi Paolo Giannino, pianse abbracciato a questo Giovanotto che grazie a lui aveva riscattato tutta la sua vita da balordo.

Grazie, Grazie ancora Dr. Giannino per tutto quello che ha fatto non solo a questo ragazzo ma a tanti, tanti giovani che hanno avuto la fortuna di incontrarla nei vari carceri minorili.

Lidia Genovese

Commissario Regionale

Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia

DISAGIO E DEVIANZA

Disagio sociale e sicurezza

E' dagli ultimi trent'anni del secolo scorso che il senso di insicurezza personale e sociale è andato sempre crescendo caratterizzandosi come senso di pericolo della propria incolumità fisica e di quanto ci appartiene, e come senso di insicurezza relativamente alle prospettive future.

Numerosi studi sociologici hanno evidenziato come sino agli anni settanta ciascuno si sentiva artefice del proprio futuro grazie all'impegno di studio o professionale che garantiva, prima o poi, un lavoro sicuro.

L'insicurezza era limitata ad accadimenti eccezionali che venivano a turbare quell'equilibrio che, tuttavia, veniva rapidamente ripristinato. Il quadro sociale è radicalmente mutato tanto che tutte le indagini, oggi, rappresentano una società insicura del presente e pessimista circa il futuro.

Tra le cause le difficoltà nel procurarsi un lavoro sicuro, la cui mancanza è una delle concause principali per l'aumento dei fenomeni devianti che, a loro volta, generano ulteriore insicurezza.

La criminalità diffusa, infatti, stimola il senso di costante peggioramento della vivibilità quotidiana che è maggiormente avvertito dalle fasce più deboli.

I luoghi di quotidiana convivenza non trasmettono più la significanza del rapporto con l'altro che dovrebbe generare sicurezza facendo, invece, sentire le persone in una condizione di "giungla" dove è necessario guardarsi da tutto ciò che le circonda.

Questa condizione ha, ad esempio, accentuato l'aggregarsi degli adolescenti o perché il gruppo li fa sentire protetti o perché, al contrario, il gruppo diviene il punto di forza per commettere azioni violente.

Nelle grandi città vi sono segni visibili della insicurezza urbana rappresentati dalle numerose telecamere poste a vigilanza di esercizi commerciali, banche, edifici pubblici e, addirittura, di aree cittadine ad intensa frequentazione.

“Le nuove tecnologie cercano di assicurare ed abbassare la soglia di ansia ma, nello stesso tempo, ci ricordano che, visti i pericoli, esse sono indispensabili per la nostra sicurezza ed è a questa che è necessario sacrificare non solo la privacy ma anche qualcuno dei diritti fondamentali”.¹

Poiché, naturalmente, non è possibile applicarle ad ogni luogo degli aggregati urbani si determina, in alcune ore della giornata, il progressivo arretramento della popolazione nelle aree ritenute sicure venendo lasciate, intere zone, a quei soggetti che vengono ritenuti pericolosi e aggressivi.

Ad accentuare, poi, il senso di insicurezza è intervenuto da un lato l’espandersi del terrorismo internazionale, evidenziato dai segni concreti rappresentati dalle misure di sicurezza (si pensi agli aeroporti all’indomani del tristemente famoso 11 settembre 2001), e dall’altro i crescenti fenomeni migratori che, portando nelle nostre città notevoli gruppi di lavoratori stranieri, includono tra questi anche soggetti che si dedicano alla delinquenza o ad attività irregolari, si pensi ai lavavetri, che contribuiscono ad accrescere il complessivo senso di disagio.

Quanto ai giovani “uno dei problemi più scottanti, che la società contemporanea cerca di affrontare, è quello del problematico vissuto, soprattutto giovanile, inteso nella sua generalità come malessere, ma che poi nello specifico diviene insoddisfazione, mancata maturazione dell’identità, trasgressione e, nelle forme estreme, devianza.

Nella nostra società, caratterizzata da una generale perdita di valori, il suddetto fenomeno ci spinge a chiederci quale sia la matrice del fenomeno stesso e perché, in un mondo dell’apparente benessere, molti adolescenti decidono di imboccare la strada della devianza; il disagio giovanile appare, infatti, come uno stato di difficoltà e di sofferenza”.²

Gli aspetti sociali che sopra si sono indicati incidono in modo ancor più profondo sui giovani che si trovano privi di punti certi di

¹ G. Amendola *Insicurezza e vita quotidiana nelle città italiane*, in G. Amendola (a cura di) *Città, criminalità, paure*, Napoli, 2008, p. 12

² N. Scaffidi, *La condizione giovanile tra disagio e devianza*, in A. Mangano e A. M. Salomon (a cura di), *la Devianza dei minori....*, Bari, 1996, p. 260

riferimento per il loro futuro (non è detto che anche un articolato corso di studi consenta il raggiungimento di un lavoro sicuro) e si trovano immersi in un contesto sociale che se, come abbiamo delineato, non è a misura d'uomo, a maggior ragione, non è a misura di bambino.

I giovani, infatti, non solo vengono privati degli spazi di aggregazione ma vengono anche lasciati a dover affrontare un habitat dove la diffidenza, che certamente non è caratteristica intrinseca di un ragazzo, diviene la regola da dover seguire per evitare di trovarsi coinvolti in condizioni di rischio.

Di qui o la solitudine del giovane o il suo aggregarsi in gruppi che, come sopra accennato e come meglio vedremo in seguito, sono suscettibili di divenire l'ambiente protettivo o il punto di forza per l'affermazione di sé sugli altri.

Una necessità di affermazione che da un lato diviene necessaria per dichiarare la propria esistenza e dall'altro diviene lo scudo contro eventuali tentativi di sopraffazione.

Tutte le ricerche evidenziano che la maggioranza dei giovani vive l'esclusione dai ruoli sociali assumendo comportamenti negativi che causano un'alterazione dei processi di formazione della personalità.

La superficialità delle relazioni interpersonali, la povertà culturale, i messaggi di affermazione egoistica di sé sono le cause dell'isolamento dei giovani da soli o in gruppi emarginanti.

Da questo stato di cose deriva piattezza della vita quotidiana, noia, assenza di finalità costruttive che, così come caratterizzano un significativo numero di adolescenti, caratterizzano, anche, le loro aggregazioni spontanee.

Risulta evidente che il compito degli adulti è riempire di stimoli la vita dei giovani così da offrire loro la possibilità di vivere esperienze che diano anche risposte alle loro domande e li conducano a scelte consapevoli.

Tutto ciò per far sì che incertezza, sofferenza, dubbio tornino ad essere momenti del percorso della crescita adolescenziale e non elementi caratterizzanti l'intera esistenza.

Il disagio

Si è sopra accennato al disagio sociale che viene vissuto dai giovani e che potremmo definire patologico avendo la sua origine in disfunzioni sociali.

Accanto a questo ve ne è uno fisiologico connaturato allo sviluppo adolescenziale che, lungi dall'essere, come sosteneva Leopardi, "una stagion lieta", è, invece, momento di profonde crisi e tumultuose mutazioni.

"Ora, mai come nell'adolescenza, il minore vive il disagio dell'esserci, determinato da molteplici cause: mutazioni fisiche, sensazioni impulsive sconosciute, incertezza del futuro, ricerca di rapporti personali non mediati, affermazione di una propria autonomia e indipendenza anche in contrasto con i genitori, sentimenti contraddittori su *l'efficacia del se*, tutto ciò determina una difficile accettazione del proprio essere in bilico *tra* chi genera sentimenti di apatia e di ansia".³

A ciò si aggiunga che la visione ottimistica del mondo secondo la quale lo sviluppo dell'umanità non può che essere un costante andare verso il progresso e, quindi, il miglioramento della condizione universale, è del tutto scomparsa.

"Oggi questa visione ottimistica è crollata. Dio è davvero morto e i suoi eredi (scienza, utopia e rivoluzione) hanno mancato la promessa. Inquinamenti di ogni tipo, diseguaglianze sociali, disastri economici, comparsa di nuove malattie, esplosioni di violenza, forme di intolleranza, radicamento di egoismi, pratica abituale della guerra hanno fatto precipitare il futuro dall'estrema positività della tradizione giudaico – cristiana all'estrema negatività di un tempo affidato alla causalità senza direzione ed orientamento".⁴

Tale stato di cose, soprattutto sui giovani, si traduce in un profondo senso di impotenza che rende privi di senso valori e sforzi inducendo ad un costante ripiegamento su se stessi. Atteggiamento, questo, che causa isolamento e, quindi, disgregazione.

³ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, Torino, 2009, p. 267

⁴ U. Galimberti, L'ospite inquietante, Milano, 2007, p. 27

Per tutta l'adolescenza, quando massima è la forza biologica, emotiva ed intellettuale, i nostri ragazzi vivono parcheggiati in quella terra di nessuno dove la famiglia non svolge alcuna funzione, la scuola non desta alcun interesse, la società alcun richiamo, il tempo è vuoto l'identità non trova alcun riscontro, il senso di sé si smarrisce, l'autostima deperisce e così hanno smesso di dire *noi* che significa empatia con gli altri.

Dire noi significa relazionarsi e costruire l'emozione che è essenzialmente relazione.

“Le emozioni hanno relazioni con l'apparato cognitivo perché si lasciano modificare dalla persuasione”.⁵

I messaggi che la società manda in continuazione, e che spesso non hanno alcun filtro o decodifica da parte degli adulti, determina negli adolescenti l'incapacità a gestire le proprie emozioni ma, soprattutto, a leggere l'altro come un soggetto a cui relazionarsi.

L'altro diviene, così, sempre un potenziale nemico da cui doversi difendere e nei confronti del quale è sempre necessario apprestare azioni di contenimento se non di offesa preventiva.

L'adolescenza e la devianza

Sono gli orientamenti del corpo sociale, in un determinato momento storico, ad individuare regole e valori la cui violazione viene definita devianza o comportamento deviante.

La nozione di devianza nasce negli Stati Uniti e viene utilizzata in Italia negli anni sessanta per superare classificazioni non duttili come quelle di criminalità o pazzia.

La devianza, è bene specificarlo, non riguarda solo quei comportamenti che violano norme penali ma ricomprende nel suo concetto anche la violazione di quelle regole che la società si è data per ottimizzare la convivenza civile.

Si è correttamente affermato che se un delinquente è certamente un deviante non è altrettanto vero che un deviante sia un delinquente.

Deve, però, sottolinearsi che l'evoluzione del fenomeno dai connotati sempre più complessi subisce una crescita, in questo momento

⁵ Aristotele, Retorica, Libro II, 1378 a.

storico, costante con una accentuazione degli aspetti qualitativi su quelli quantitativi.

Ad esempio si consideri il costante aumento di fenomeni, come la depressione giovanile, che quando non trova sfogo in azioni devianti, come la tossicodipendenza o l'aggregazione in bande giovanili, può sfociare in fenomeni di autolesionismo spinti, a volte, sino al suicidio. E' indiscusso che la devianza è espressione di un disagio scaturente dal mancato scambio relazionale tra gli appartenenti al gruppo sociale e, per quel che ci riguarda, tra giovani ed adulti.

E' proprio l'adolescenza con le sue contraddizioni tra autonomia e desiderio di protezione, conformismo e ribellione, progettualità e passività che ha assoluta necessità di quel dialogo costante con l'adulto che gli consenta di trovare il punto di equilibrio tra le diverse spinte di cui si è detto.

La devianza, infatti, è spesso determinata proprio dalla mancanza di equilibrio tra le spinte contraddittorie.

Infatti i giovani, anche se non lo manifestano, cercano sempre qualcuno che li aiuti a percorrere il difficoltoso sentiero della loro età. Nel momento in cui scelgono di percorrere strade più comode, senza incognite e pericoli, senza emozioni significative, rischiano, poi, di trascorrere la vita alla ricerca della mediocre quiete.

Il difficile percorso dell'adolescenza, quindi, può manifestare e comunicare il disagio che da esso deriva, a volte attraverso comportamenti devianti, per manifestare le carenze proprie del suo gruppo sociale di appartenenza.

“Il fenomeno sotteso a quei problemi sociali non è unitario ma la sua differenziazione interna sembra dissolversi, nella percezione collettiva, a fronte di manifestazioni che saturano ed orientano l'allarme: condotte violente, specie tra coetanei, che appaiono espandersi oltre i confini delle categorie considerate a rischio o marginali; disordini urbani ed episodi di microcriminalità che presentano evidenti concentrazioni in alcune zone del paese; precocizzazione di comportamenti violenti e o al limite della legalità; incremento di attività antisociale di gruppo e tendenza all'esibizione (ne sono esempio gli atti di violenza filmati e trasmessi on line o

tramite cellulare); azioni emergenti di gravità eccezionale che, sia pure non rilevanti da un punto di vista quantitativo, si impongono all'attenzione dell'opinione pubblica per le loro implicazioni al livello individuale e familiare. Su un altro versante si collocano le devianze per certi versi assorbite entro quella concezione di adolescenza ancora prevalentemente legata ad ipotesi che correlano disorientamenti e sregolatezze, considerati tipici dell'età. Nell'un caso e nell'altro (nuove emergenze comportamentali o devianza "normalizzata") permane una generale insoddisfazione, quella di non riuscire ad individuare gli elementi necessari a "capire per agire".⁶

Una chiave di lettura è offerta dalla teoria psicologica che vede la devianza come strumento di comunicazione del disagio.

Solo in questo modo possono spiegarsi i comportamenti dei giovani che, altrimenti, sarebbero del tutto inspiegabili.

"Il fondamento di quest'ultima teoria potrebbe ricercarsi nella impossibilità di comunicare verbalmente, per l'adolescente, emozioni e stati d'animo; ed allora la comunicazione diviene comportamentale e, lì dove vi è disagio, spesso si genera violenza per manifestare difficoltà e cultura di appartenenza".⁷

E allora vanno evidenziati, come appresso diremo, gli indicatori di questa impossibilità di comunicazione.

⁶ P. Patrizi, Voce "Baby Gang", in G. Amendola (a cura di) Città, criminalità, paura, Napoli, 2008, p. 29 - 32

⁷ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, Torino, 2009, p. 271

Le tossicodipendenze

La relazione annuale al parlamento sullo stato delle tossicodipendenze per l'anno 2011, ha evidenziato un calo costante di consumo di sostanze, anche se inferiore a quello registrato nel biennio 2008 – 2010.

Infatti, nella relazione citata sulla popolazione studentesca (su un campione di 32.389 soggetti di età compresa tra 15-19 anni) si sono rilevate le seguenti percentuali di consumatori (consumo dichiarato negli ultimi 12 mesi): eroina 0,6% (0,8% nel 2010); cocaina 2,1% (2,9% nel 2010); cannabis 18,2% (18,5% nel 2010); stimolanti – amfetamine – ecstasy 1,3% (1,7% nel 2010); allucinogeni 2,3% (2,7% nel 2010).

Tale andamento è stato confermato anche nell'analisi eseguita per l'uso negli ultimi 30 giorni, fatto salvo per la cannabis dove si è registrato una lieve oscillazione non significativa della prevalenza passando dal 12,3% del 2010 al 12,9% del 2011.

Va comunque segnalato che la relazione evidenzia l'acquisto di sostanze, e la commercializzazione delle stesse, attraverso internet e ciò in quanto sul web è possibile trovare farmacie on line che vendono sostanze di qualsiasi genere senza necessità di alcuna ricetta e nel più assoluto anonimato.

Ora, se è vero che il consumo, come evidenziato nella relazione, è in contrazione, va anche detto, però, che sul mercato sono reperibili numerose droghe sintetiche che i giovani ritengono per nulla o poco dannose e, spesso, non vengono neanche considerate vere e proprie droghe ma solo sostanze da assumere per aggregarsi.

“Ed, invece, le rilevazioni scientifiche e le indicazioni delle principali organizzazioni mondiali per la promozione e la salute della persona, indicano, ormai, concordemente, che l'uso di tutte le sostanze psicoattive è da considerarsi pericoloso e dannoso per la salute della persona intesa globalmente nel suo benessere fisico, psichico e sociale”.⁸

Questo uso degli stupefacenti, legato ad una scelta superficiale, risulta

⁸ L. Pmodoro, P. Giannino, P. Avallone, I diritti dei minori, opera on line, Torino, in continuo aggiornamento

particolarmente rischioso in quanto, spesso, induce l'utente all'assunzione in assenza di adeguate informazioni sul tipo di sostanza, sugli effetti di questa e sulle sue conseguenze.

Peraltro il rischio aumenta, in particolare per i giovani che, acquistando in un mercato che è illegale, non si preoccupano di cosa comprano e dove comprano.

Causa questa di numerosi incidenti di percorso, ove non è infrequente la morte, determinati da sostanze tagliate male e di pessima qualità.

Si pensi che è stato calcolato l'ingresso in Europa, nel 2010, di 41 sostanze stupefacenti sconosciute frutto di modifiche apportate a sostanze già note ovvero frutto di nuove elaborazioni.

L'evoluzione è così rapida che le nuove sostanze non vengono neanche classificate nelle tabelle delle sostanze illegali e, spesso, sostituiscono la marijuana come stupefacente di primo approccio.

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno evidenziato che mentre la criminalità organizzata continua ad avere il monopolio della cocaina, eroina e delle sostanze classiche, le nuove droghe sono nelle mani di piccole organizzazioni con ramificazioni all'estero.

Queste sostanze, prima utilizzate prevalentemente da stranieri, oggi vengono smerciate attraverso gli stessi consumatori a cui vengono affidate piccolissime quantità da vendere nei luoghi di svago.

Lo spacciatore, in tal modo, guadagna la sua dose.

Accanto a queste vi sono le c.d. "party pills", droghe sintetiche utilizzate per divertirsi e composte da sostanze che sfuggono ai controlli di legalità e che si trovano su internet.

La loro illegalità può essere dichiarata solo quando, a seguito di intossicazione, se ne verifica la dannosità.

Una indagine condotta dai sert ha evidenziato che almeno il 50% dei consumatori di stupefacenti ne usa alla ricerca del piacere da raggiungere facilmente e velocemente.

La dipendenza oggi non è più da una sostanza ma da uno stile di vita privo di valori etici.

E così gli stupefacenti vengono utilizzati non più solo per motivi legati a debolezze esistenziali ma per motivi ludici ed aggreganti che determinano un consumo legato alle esigenze del momento.

“E’ questo il primo elemento che si impone: questi giovani, nella maggioranza dei casi, pur consumando in certe situazioni sostanze stupefacenti, non ne dipendono e conducono un’esistenza simile ai loro pari di età delle stesse condizioni sociali e culturali (vanno regolarmente a scuola o all’università, lavorano regolarmente...)”.⁹

Superato è, quindi, il modello interpretativo della tossicodipendenza come deviazione dalla norma intesa come disagio familiare, sofferenza psicopatologica o altro.

L’uso delle sostanze stupefacenti, oggi, appare più legato al modello sociale attuale dove l’esistenza, soprattutto dei giovani, è caratterizzata dall’assenza o dalla negazione dei valori e, quindi, al raggiungimento di un piacere immediato e fine a se stesso.

Un piacere che ha la funzione di anestetizzare il dolore derivante dal desiderio tant’è che si giunge al piacere negativo “come dopo la prima dose, quando quella successiva non porta voluttà, ma evita la caduta nella sofferenza.

Torna qui in mente la dialettica hegeliana servo – signore, nonché la metafora heideggeriana del pendio, in tedesco Hang, da cui hangen, essere appeso, e anhangen dipendere. Torna il concetto lacaniano di manque, la mancanza come molla del desiderio, e la teoria freudiana del piacere narcotico come piacere affascinante perché doppiamente negativo: fa cessare il dolore fisico e fa da sedativo al male di vivere di cui non si prende più cura”.¹⁰

Ne deriva che non ha alcuna efficacia affrontare il problema stupefacenti solo in senso negativo con propagande terroristiche proprio nel momento in cui il giovane ricerca nella droga, o con l’aiuto della droga, il piacere.

Questi appelli, come spesso accade, restano del tutto inascoltati.

Ciò che invece può sortire un effetto dissuasivo è l’indicare strade diverse attraverso le quali ottenere quel piacere e quella soddisfazione che si è cercata nella sostanza.

⁹ S. Vecchio, Le droghe: stili di vita, stili di consumo, in P. Giannino, P. Avallone, (a cura di) I doveri dei minori...educare a... I Quaderni della Fondazione Banco Napoli per Assistenza all’Infanzia, Napoli, 3/2006, p. 148

¹⁰ U. Galimberti, op. cit, p. 67

“Le riflessioni degli ultimi anni hanno evidenziato che campagne terroristiche allarmistiche generalizzate, sull’uso delle sostanze, non hanno sortito alcun effetto.

E’ necessario, quindi, investire in politiche che pongano il giovane al centro dell’attenzione, aiutandolo ad accrescere il suo livello di autostima.

E’ indispensabile, però, nell’immediato, attivare forme di contrasto al fenomeno andando incontro ai giovani nei luoghi della loro aggregazione e utilizzando linguaggi diretti e immediati”.¹¹

In particolare è necessario fornire informazioni sui nuovi tipi di sostanze che stanno invadendo il mercato.

Come si è più volte affermato, quindi, “la lotta alle dipendenze e la lotta per la legalità devono sempre più intrecciarsi. Questo è possibile se la lotta contro le droghe cessa di trasformarsi, come spesso accade, in lotta contro chi le consuma e allora devono coniugarsi proposte educative, con l’informazione e la cultura, con la proposta politica, con la formazione e la prevenzione, con il lavoro sulla strada, con i servizi e le comunità, che sappiano accompagnare le persone tossicodipendenti, con il sostegno alle famiglie”.¹²

Non più, quindi, risposta repressiva nei confronti del tossicodipendente, ma reali alternative che servono alla riduzione del danno.

Riduzione del danno, termine efficace significante l’attualità reale che la droga produce danni spesso irreversibili ma che si può, in qualche modo, con tecniche di prevenzione e di intervento, ridurre.

Va qui ricordata la possibilità che si può fornire ai tossicodipendenti del sabato sera di recuperare una condizione fisica accettabile prima di mettersi in movimento mettendo a loro disposizione locali nei quali potersi dissetare e ripristinare un equilibrio.

¹¹ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, op. cit., p. 274

¹² L. Ciotti, in M. Campedelli, L. Pepino, (a cura di) *Droga le alternative possibili*, Torino, 1997, p. 8

La vita sessuale

L'avventura di una scoperta: l'esperienza sessuale fondante la crescita degli adolescenti a cui si palesa che la sessualità non è solo rapporto genitale ma anche sensazioni ed emozioni.

Non è essere con l'altro ma essere per l'altro. Quell'altro che rappresenta reciprocità e complementarità e che è elemento di una relazione.

Così vivere le relazioni significa acquisire la capacità di leggere le emozioni dell'altro per essere in grado di comprendere e farsi comprendere.

Ed è proprio lo scambio emozionale l'aspetto qualificante di una buona relazione sessuale che è dialogicità, reciprocità di un dono.

Questo deve scoprire l'adolescente alla ricerca di una sua armonica sessualità.

Il ragazzo, spesso, resta confuso tra i pregiudizi sulla masturbazione, la verginità, l'omosessualità e l'importanza delle prime esperienze sessuali legate alle trasformazioni del fisico che insieme gli determinano forti stati emotivi.

Cambiamenti della propria persona (voce, fisico, peli, mestruazioni) e diverso modo di vedere l'altro sesso sono caratteristiche di questo momento della vita teso verso un ignoto che genera inquietudine.

Occorre ricordare che la sessualità non è solo rischio e pericolo, ma, soprattutto, energie vitali, spinte creative, verifiche per la propria identità.

E la sessualità fa parte di un più organico piano di vita.

Essa rappresenta uno degli strumenti che l'adolescente utilizza per transitare verso il divenire adulto.

Un processo, questo, rapido e multiforme, che si determina in un soggetto ormai consapevole e che cerca di capire e controllare ciò che gli sta accadendo.

Una forma di controllo che è rappresentata dal confronto con gli altri per verificare che agli altri accadono le medesime cose e ciò per sentirsi adeguati.

Momento, questo, ove gli adolescenti, nonostante lo sviluppo dei mezzi di informazione, scoprono, a causa dell'assenza di confronto

con gli adulti, in modo approssimativo la sessualità che, invece, necessita di serena analisi.

La famiglia, la scuola e i luoghi della socializzazione, devono essere il momento nel quale i ragazzi possono e devono verificare le esperienze e le nozioni apprese nel rapporto con i coetanei.

Il gruppo dei pari, infatti, diviene lo schema di riferimento che, in assenza di un adeguato contrappeso, rischia di fornire gli unici parametri comportamentali, in molti casi non adeguati quando non errati.

Gli adulti, quindi, devono superare il senso di insicurezza rispetto ai temi della sessualità giovanile comprendendo che il far capire ai giovani che anche loro hanno una propria sessualità facilita il dialogo ed il confronto abbattendo le barriere della diffidenza.

Parlare con i giovani di sessualità non significa incoraggiarli a viverla ma significa aiutarli a viverla con consapevolezza poiché i giovani comunque vivono la sessualità.

I diversi studi hanno evidenziato che la vita sessuale completa si ha per i giovani tra i 15 e i 17 anni. Il 29,55% dei maschi ed il 28% delle femmine ha una vita sessuale costante in linea di massima con un proprio coetaneo.

E' necessario, allora, che genitori, scuola, consultori e luoghi della socializzazione siano sempre palesemente disposti al dialogo senza riserve mentali che, immediatamente percepite dal ragazzo, ne determinerebbero l'allontanamento.

In particolare la scuola e gli organismi deputati al sostegno e all'educazione dei giovani devono sempre essere aperti alla creatività, emozioni, desideri, piaceri e dolori che rappresentano tutti elementi costitutivi di una corretta crescita e, quindi, di un corretto approccio con la sessualità.

“Questi sono i problemi della scuola, problemi che si possono risolvere solo con la formazione, e non solo con la preparazione, di professori che abbiano come tensione della loro vita la cura dei giovani. E come non si può fare i corazzieri se si è alti un metro e cinquanta, cominciamo a chiederci perché si può insegnare per il solo fatto di possedere una laurea, senza alcuna richiesta in ordine alla

competenza psicologica, alla capacità di comunicazione, al carisma.”¹³

L'intervento degli adulti e dei luoghi dell'educazione diviene ancora più importante se si considera che il benessere delle società occidentali ha determinato la precocizzazione della maturità sessuale. Una maturità che, tuttavia, non coincide con la maturità psichica.

Ed allora l'informazione corretta diviene strumento indispensabile per evitare fenomeni di abuso sessuale dell'altro (si pensi agli approcci indesiderati o violenti, alle riprese con i telefonini, all'utilizzo di internet per pubblicizzare le proprie imprese sessuali) o, ancora, gravidanze indesiderate e incoscienti, così che la sessualità non procura gioia e piacevolezza del rapporto con l'altro ma dolore e diffidenza.

La sessualità deve determinare un complessivo star bene e i giovani “devono comprendere che l'esperienza sessuale va differita non per paura o falsi pudori, ma poiché la sessualità richiede una maturità psico affettiva. Questo il motivo per cui la famiglia, a cui spetta il compito del diritto – dovere all'educazione, deve, necessariamente, fornire informazioni e regole di comportamento sessuale.

La scuola utilizzando personale specializzato e nell'ambito di una visione laica, non legata ad opzioni morali o politiche, deve offrire una completa informazione sulla sessualità e sulla contraccezione convincendo i più giovani a vivere questa fondamentale esperienza di vita in un momento di maggiore consapevolezza sottolineando i rischi che un approccio precoce determina.....

Così i giovani potranno vivere una sessualità armonica, gioiosa, aperta, comunicante con il partner, senza sviluppare angosce e morbosità consapevoli di vivere un aspetto fondamentale del loro essere persona e del loro sviluppo psico – fisico”.¹⁴

Così la sessualità diviene dono, gioiosa scoperta dell'altro.

¹³ P. Galimberti, op. cit., 39

¹⁴ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, op. cit. p. 276

Il bullismo

Il termine viene dall'inglese bullying e significa maltrattamento, sopruso, intimidazione.

Da noi l'espressione viene utilizzata per indicare le azioni prevaricatrici compiute da un ragazzo o da un gruppo di ragazzi su altri ragazzi ritenuti più deboli.

Non è legato, come fenomeno a particolari aree sociali e può determinarsi sia in ambito scolastico che fuori da questo.

Può coinvolgere sia i maschi e, se pur più raramente, anche le femmine.

Il bullismo si ritiene che faccia parte del più generale malessere giovanile e, poiché non è legato a condizioni specifiche, è stato definito come malessere del benessere o teppismo per noia.

Tra le cause che alimentano questi comportamenti violenti tra gli adolescenti si sostiene, e tale ipotesi può essere condivisa che "la massiccia fruizione da parte dei giovani di tecnologie che propongono contenuti violenti (in particolare televisione e video – giochi e fenomeni emergenti come il cyber – bullying – le prevaricazioni poste in essere ed amplificate attraverso l'uso di strumenti elettronici quali e – mail o sms) hanno favorito l'individuazione di una potenziale causa del bullismo nella diffusione incontrollata delle tecnologie tra bambini e adolescenti e in una loro mancata educazione all'uso dei media".¹⁵

Olwe, tra i maggiori studiosi dei comportamenti prevaricanti, così descrive il fenomeno: "uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni".

"Esistono due distinte dimensioni del bullismo scolastico una diretta che si esplica nella aperta persecuzione di una vittima colpendola con pugni calci, deridendola e insultandola o appropriandosi dei suoi oggetti personali per danneggiarli; l'altra indiretta, che colpisce la vittima attraverso sguardi minacciosi, dicerie, costringendola

¹⁵ S. Caravita, P. Di Blasio, Bullismo: dall'individuo al gruppo, dai contesti alle tecnologie, Minori giustizia, 4 / 2007, Milano, p. 134 e ss.

all'emarginazione e all'autoesclusione dal gruppo. Esso può arrivare persino a porre in pericolo la vita della vittima, con violenze di tipo fisico che portano a lesioni e, in casi estremi, anche alla morte".¹⁶

Il fenomeno vede coinvolti più soggetti: il bullo, la vittima, il gruppo di appartenenza.

Il bullo riceve, nella maggioranza dei casi, spinte educative caratterizzate da violenza e scarsa considerazione dell'altro.

Proviene da famiglie nelle quali si professa il raggiungimento dei propri scopi abbattendo gli ostacoli che vi si frappongono, con ogni mezzo e contro chiunque, dove è imperante l'egoismo e l'individualismo, dove è necessario essere sempre primi in quanto il secondo arrivato non conta.

Così il bullo avverte la necessità di auto affermarsi e di sottomettere gli altri.

La vittima, invece, ha scarsa autostima e si considera un perdente. Proviene, spesso, da famiglie eccessivamente protettive e che vivono, costantemente, il timore che il figlio possa subire danni.

Questa condizione fa della vittima un isolato rispetto al gruppo.

Il gruppo, composto spesso da gregari, anche solo con la sua presenza rafforza il bullo facendolo sentire leader e opprime la vittima facendola sentire sempre più sola.

Il gruppo, però, assolve anche una funzione auto assolutoria in quanto permette ai suoi componenti di stemperare le responsabilità, cosicché nessuno si sente colpevole nemmeno in concorso con il bullo.

Gli studi sul fenomeno hanno dimostrato differenze nei diversi ruoli tra maschi e femmine.

"Fra gli spettatori, le ragazze mostrano strategie più attive rispetto ai ragazzi: dall'intervento diretto al ricorso agli adulti. Tra le vittime, sono prevalentemente i ragazzi a dichiarare di aver subito minacce o aggressioni fisiche, mentre le ragazze appaiono più frequentemente vittime di esclusione sociale. Fra i bulli maschi sono più diffuse le prevaricazioni di tipo diretto e fisico, mentre le ragazze attuano maggiormente prevaricazioni psicologiche e di esclusione".¹⁷

¹⁶ F. Muratori, *Ragazzi violenti*, Bologna, 2005, p. 53

¹⁷ P. Patrizi, *Bullismo*, in G. Amendola, a cura di, *Città, criminalità, paure*, Napoli, 2008, p. 36

Il fenomeno analizzato, come correttamente osservato, non è statico. Le parti coinvolte si trovano in una situazione dinamica che le vede costantemente impegnate a prevaricare (il bullo), a tentare di difendersi (la vittima), ad osservare con il ruolo di spettatore in muto appoggio dell'una o dell'altra parte (il gruppo).

Questo rapporto non ha il carattere dell'occasionalità, durando nel tempo per mesi o a volte anni, consolidando prevaricazione ed intimidazione che attribuiscono potere e prestigio al bullo, sottomissione e disistima alla vittima.

Il bullismo, ancora oggi, nonostante i numerosi studi, continua ad essere un fenomeno sottovalutato che non trova risposte adeguate sia nella scuola che nel più ampio contesto sociale. "...i nostri ragazzi vivono parcheggiati in quella terra di nessuno dove la famiglia non svolge più alcuna funzione, la scuola non desta alcun interesse, la società alcun richiamo, dove il tempo è vuoto, l'identità non trova alcun riscontro il senso di sé si smarrisce l'autostima deperisce". I giovani dicono continuamente io non avendo trovato alcuna accoglienza per realizzarsi nelle strutture come la scuola, la chiesa, l'impegno politico, il lavoro. L'unico aggregato è la banda. "Solo con gli amici della banda oggi molti dei nostri ragazzi hanno l'impressione di poter dire davvero noi e di riconfermarlo in quelle pratiche di bullismo che sempre più caratterizzano i loro comportamenti a scuola. Lo sfondo è quello della violenza sui più deboli e la pratica della sessualità precoce ed esibita sui telefonini e su internet dove, compiaciuti, fanno circolare le immagini delle loro imprese".¹⁸

Dalle indagini campionarie pubblicate nel 10° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Telefono Azzurro ed Eurispes (anno 2009, campione di 1.090 bambini dai 7 agli 11 anni e 1.373 ragazzi dai 12 ai 19) è emerso che nell'ultimo anno: - il 32% dei bambini e il 42% degli adolescenti dichiara di aver assistito ad episodi di bullismo a scuola; - il 28% dei bambini e il 20% degli adolescenti è stato oggetto di provocazioni/prese in giro ripetute;

¹⁸ U. Galimberti, op. citata, p. 41

- il 27% dei bambini e il 19% degli adolescenti è stato oggetto di offese immotivate e ripetute; - il 22% dei bambini e il 28% degli adolescenti ha subito la diffusione di informazioni false o cattive su di sé. Tra coloro che sono rimasti vittime di simili comportamenti, una percentuale significativa riferisce di non aver reagito (bambini 14%, adolescenti 20%). Se i bambini si rivolgono spesso agli insegnanti (16%), gli adolescenti raramente lo fanno (5,9% circa). Non solo non si rivolgono agli adulti ma non si aiutano neanche tra loro. E' su questo, quindi, che va posta la nostra attenzione. Perché è importante reagire, insieme, per isolare il bullo, e rendere inefficace la sua azione che fa leva proprio sul timore e la paura che incute, puntando ad isolare la vittima. Chiedere aiuto, reagire uniti al bullismo, è il modo più sicuro ed efficace per rispondere al fenomeno.

Essenziale è l'attenzione degli adulti alle dinamiche che si svolgono dinanzi a loro tra i ragazzi.

Ciò sia in ambito scolastico, sia nelle strutture aggregative, ma anche e soprattutto in ambito familiare dove l'attenzione verso i figli è, troppe volte, superficiale e disattenta.

Sin dal 2007 il Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare con la quale si dispone la realizzazione "di una campagna di informazione rivolta a tutti gli operatori e agli utenti della scuola, oltre che ai genitori, con lo scopo di sensibilizzare al fenomeno e di indurre una corretta riflessione sulla non accettazione delle prepotenze e sull'acquisizione della mentalità della solidarietà nei confronti di colui che si trova in condizioni di debolezza....si dovrà garantire: l'educazione alla legalità attraverso attività curriculari ed extracurriculari, la prevenzione e lotta al bullismo, da attuare attraverso l'attivo coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, il monitoraggio dell'efficacia delle attività svolte".¹⁹

Le bande giovanili

Il termine banda, nel suo significato originario, è tutt'altro che negativo.

Deriva dal tedesco e significa "gruppo che segue una bandiera". Si

¹⁹ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, op. cit., p. 279

tratta di una aggregazione spontanea con legami di socialità e solidarietà.

E' un fenomeno del tutto normale tra coetanei, soprattutto giovani e giovanissimi.

Rappresenta la fase del distacco dalla famiglia e la sperimentazione di sé in un gruppo di pari, senza protezioni da parte di adulti.

Generalmente la banda è costituita da soggetti che provengono dalle stesse aree territoriali e da condizioni socio-familiari simili o assimilabili.

Può assumere un significato negativo quando è costituita da giovani che manifestano disagio e che sono privi di validi punti di riferimento educativi che riescano ad incanalare, nella fase dell'adolescenza, le spinte autonomistiche che a volte si mostrano con aggressività e opposizione.

Le bande giovanili non rappresentano un problema nuovo, basti pensare che già Sant'Ignazio di Loyola aveva istituito scuole per giovani che manifestavano disagi sociali.

In tempi più recenti il problema delle bande giovanili si è manifestato in modo preoccupante, sul finire degli anni cinquanta del secolo scorso, in Germania Occidentale, Svezia e Gran Bretagna, sollecitando anche l'intervento dell'O.N.U.

Le ricerche succedutesi nel tempo hanno identificato alcuni caratteri comuni alle bande giovanili: "a) l'autocostituzione del gruppo, la cui numerosità può variare da tre a più membri, adolescenti e giovani; b) una strutturazione interna su base gerarchica con la presenza di uno o più leader e un sistema di regole da rispettare; c) una specifica cultura di gruppo, con l'adesione a sistemi di valore declinati in interessi comuni (dal genere musicale o letterario alla frequentazione di particolari e abituali luoghi di ritrovo) e la condivisione di un linguaggio simbolico (dal nome della banda all'abbigliamento); d) il controllo di un territorio e di attività; e) il coinvolgimento collettivo in atti vandalici e azioni criminose, con competenze spesso apprese all'interno del gruppo e differenziate per ruoli; f) forme rituali nell'esecuzione della condotta violenta. In sintesi: identificazione e appartenenza, sia dall'interno del gruppo che nella percezione

esterna”.²⁰

Si è osservato che vi è una differenza tra le bande occasionali e quelle strutturate: le prime prevalentemente dedite ad atti di vandalismo o contro la morale, le seconde ai furti per soddisfare bisogni del gruppo: bevande alcoliche e non, cibo, materiale per la musica, veicoli per il trasporto.

In entrambe le tipologie di bande la violenza si esprime quando è la banda stessa o il suo leader ad essere messo in discussione o vi è una opposizione da parte del contesto sociale.

Tra le cause che spingono alcuni giovani in queste forme aggregative vi è il loro essere incapaci di una progettualità che non sia di brevissimo periodo e che conduca ad una emozione immediata e che si esaurisce in sé stessa.

In definitiva una lotta contro la noia di una vita senza prospettive.

“La noia imperante è ancor più grave quando la si prova e la si condivide nel gruppo dei pari. In questi casi lo stare insieme perde la sua funzione di socializzazione e assume quella di specchio identitario: i ragazzi stanno insieme per confermarsi reciprocamente i loro dolori, per condividere la sofferenza e se tutto ciò può attendere inizialmente a scopi protettivi, col tempo tale funzione viene persa e ciascuno partecipa al gruppo non solo per condividere il dolore e la sofferenza, ma per amplificarla.

Il pesante senso di vuoto e di sconforto che ne consegue può indurre il gruppo alla ricerca di altre emozioni, di sensazioni forti, di mai provati piaceri: la trasgressione delle regole diviene quanto mai seduttiva perché rappresenta l'alternativa al grigiore della quotidianità. Pian piano il gruppo dei pari involve nel gruppo degli sbandati che deviano non per scopi criminali veri e propri ma come modalità per passare il tempo senza la benché minima presa di coscienza del significato sociale del reato commesso”.²¹

Gli studi psicologici hanno evidenziato che nella fase adolescenziale si determina una violenza per imitazione.

²⁰ P. Patrizi, Baby gang, in G. Amendola, a cura di, Città criminalità paure, Napoli, 2008, p. 30.

²¹ G. Manca, Il vuoto dentro, in Minori Giustizia, n. 4/2009, Milano, p. 63.

L'adolescente si conforma al comportamento dei suoi pari e, quindi, del gruppo di coetanei di cui lo stesso fa parte e che, il più delle volte, è un comportamento del tutto estraneo al nucleo familiare di provenienza.

Il gruppo, quindi, perde la sua funzione di strumento di emancipazione dalle figure familiari per assumere il ruolo patologico di concretizzatore di impulsi violenti.

Naturalmente non tutte le aggregazioni di giovani assumono questi connotati e, molto, dipende dalla capacità degli adulti di offrire al gruppo spunti che lo orientino verso obiettivi di crescita individuale. Si è osservato che la patologia del gruppo si manifesta quando lo stesso è guidato da un adulto, o da un ragazzo più grande, che è capace di orientare i componenti della banda verso atteggiamenti aggressivi o violenti.

Gli studi hanno fatto emergere che, in genere, terreno di cultura per questo negativo tipo di aggregazioni giovanili sono gli ambienti degradati e deprivati dove i giovani vengono lasciati a se stessi sia dal contesto familiare, non sempre capace di offrire spunti di crescita validi o di accorgersi degli atteggiamenti che l'adolescente va assumendo, sia dal contesto sociale che non offre alcuna alternativa all'aggregazione spontanea nella banda.

Quest'ultima, nel nulla di offerte alternative, diviene luogo necessario di unione di giovani e di conformismo comportamentale al fine di non divenire un soggetto isolato e, quindi, a rischio di essere vittima degli atti di prevaricazione da parte degli aderenti alla banda.

Per poter fronteggiare il fenomeno delle bande giovanili è necessario che gli adulti che s'impegnano con i giovani abbiano, in primo luogo, la capacità di farsi accettare evitando atteggiamenti censori nei loro confronti.

In questo modo sarà possibile avviare un dialogo che renda l'adulto mediatore tra il giovane e la società offrendogli suggerimenti e pareri che lo aiutino a riflettere sui propri comportamenti e a fare scelte consapevoli.

Il conseguimento di questi obiettivi diviene più semplice se si agisce attraverso attività di gruppo che si sostituiscano a quelle della banda.

Il suicidio

E' la principale causa di morte in Europa.

In Italia, stando alle statistiche, questa causa di morte tra i giovani negli ultimi anni si è triplicata ed è preceduta solo dalle morti per incidente stradale.

Si è accertato che l'adolescenza, insieme alla vecchiaia, è il momento di maggiore rischio.

In relazione agli adolescenti deve, infatti, sottolinearsi, che si tratta di uno dei momenti più difficili della vita piena di criticità che, spesso, vengono vissute con difficoltà.

Difficoltà che i giovani vivono sentendosi assolutamente soli in un mondo che non capiscono e che non li capisce ma che, soprattutto, gli dà la sensazione di poter fare a meno di loro che sono nati per caso.

Certamente uno degli aspetti più dolorosi per l'adolescente che non si sente circondato da quell'amore che non è fatto della soddisfazione dei bisogni primari e del meccanico chiedere come va o come è andata a scuola, a volte, con una risposta che non è ascoltata, nel senso di compresa, ma sentita così come si può sentire una radio.

In questo modo non si comprende l'assenza di significato che il giovane avverte nella vita e non si ha, quindi, la capacità di avviare una reale comunicazione che può essere fatta di colloquio o di silenzio.

Un colloquio che, come detto, è fatto di ascolto e di sincerità ed un silenzio che deve essere reale partecipazione nell'affrontare il dolore di una vita fatta di cose ovvie o di finte felicità ed euforie.

Una società consumistica priva di significati umani lascia un profondo vuoto in quei giovani che non trovano soddisfazione e significato nell'avere cose o nell'apparire come i modelli sociali richiedono facendoli così vivere in un costante senso di estraneità.

“Questa estraneità tra se e la vita, passata inosservata a quanti sono così dentro nella propria vita da non scorgere minimamente lo scollamento della vita altrui, impone a chi opera con gli adolescenti una riflessione sulla propria capacità di percepire e accorgersi di *quelle esistenze precarie che sono le esistenze giovanili*, dove assistiamo a gesti che non diventano stili di vita, azioni che non si

esauriscono nei gesti, progetti che si dileguano nei sogni, passioni di un giorno cancellate da una notte, incertezza di un corpo che si fa e si disfa a seconda delle ore del giorno, infedeltà ai modelli che si assumono per darsi un contegno, trasgressioni che si rinnovano per la creazione di un ordine nuovo, tappa inconclusa dell'eterno disordine".²²

E' importante riuscire a decifrare i segni che il giovane manifesta del suo idealizzare il suicidio o del suo proposito suicidario.

Significativo può essere il cambiamento delle abitudini di vita sia alimentari che relazionali.

Anche la modifica dei ritmi del sonno può essere un forte indicatore del disagio del giovane che proprio attraverso il sonno tende ad isolarsi e ad allontanarsi dalla famiglia, dagli amici e dalle normali attività della sua vita.

Una fuga che può manifestarsi anche con l'uso di alcol o di sostanze stupefacenti, o ancora con il perdersi dentro il mondo virtuale cui consegue una scarsa cura della propria persona ed un significativo cambiamento della personalità.

Il distacco si può manifestare, poi, con la perdita di interesse per le attività di lavoro e studio e con un scarso rendimento nelle stesse, oltre che con la perdita di interesse per tutte le attività di svago.

Deve ancora evidenziarsi che i comportamenti suicidari, quando non sortiscono l'effetto morte e non sono il frutto di errori di esecuzione, rappresentano, spesso, una richiesta di aiuto da parte di soggetti che vivono gravi stati di angoscia.

In questi casi è indispensabile intervenire immediatamente e con efficacia in quanto, il mancato ascolto e la mancata condivisione del dolore manifestato, possono indurre un più efficace tentativo di suicidio con esiti nefasti.

Non vi è dubbio che il soggetto a rischio suicidio debba essere trattato con terapie psicologiche o psichiatriche che, in ogni caso, debbono interagire con l'azione della famiglia, della scuola e dei luoghi di aggregazione frequentati dall'adolescente.

Solo un'azione concertata e condivisa, infatti, può aiutare il giovane ad

²² U. Galimberti, op. cit., p. 104

affrontare e risolvere i problemi che sono alla base della sua disaffezione per la vita.

DALLA DEVIANZA AL REATO: GLI INDICATORI

Per indicatore, anzitutto, s'intende un qualsiasi elemento che segnala qualcosa.

Da un punto di vista sociale gli indicatori sono quei dati con cui si misurano i fenomeni sociali e le variazioni che, nel tempo, si determinano nei comportamenti dei componenti una società.

Certamente gli indicatori che segnalavano la devianza ed il relativo sbocco nel reato già dieci anni or sono erano enormemente diversi da quelli odierni.

Gli indicatori che qui elenchiamo tengono conto della mutazione della società e dei fenomeni ad essa connessi.

Le mutazioni determinatesi nel corso degli ultimi venti anni del secolo scorso sono state di tale rilevanza che alcuni di questi indicatori che prima erano aggreganti e garanti di stabilità e di sicurezza, sono diventati, spesso, fattori destabilizzanti e di disgregazione.

Ciò ha determinato che alcuni soggetti, già deboli, hanno perso i punti di riferimento e sostegno così da lasciarsi andare a comportamenti che diviene sempre più difficile controllare e prevenire.

Anche se può sembrare paradossale che proprio la famiglia e la scuola, primi luoghi di accoglienza ed aggregazione, siano diventati luoghi di isolamento, è innegabile che, spesso, proprio questo sia l'effetto che riescono a sortire.

La famiglia

Questo luogo di primaria formazione può divenire, come accennato, luogo di disagi vissuti, di incomprensioni avvertite, di dialogo non condiviso, di sostanziale isolamento.

Così la famiglia rischia di diventare solo un luogo in cui si condividono ambienti ed alcuni beni materiali ma non si condividono affetto ed esperienze di crescita. E ciò non solo in famiglie così dette normo – costituite, ma anche in quelle aggregazioni di persone che si scambiano e ricevono reciprocamente affetto.

Va ricordato che: “La famiglia, da sempre, è stata il nucleo ove si determinava sia la crescita dei soggetti, sia la loro sopravvivenza. Per famiglia s’intendeva quel nucleo comprendente più generazioni di soggetti in linea di massima legati da rapporti di parentela che, vivendo insieme, determinavano rapporti di solidarietà e collaborazione indispensabili per una vita comune”.²³

La famiglia, quindi, diviene il luogo primario di incontro tra generazioni diverse che, attraverso il confronto delle esperienze, diviene fondamentale luogo di crescita facendola assurgere a nucleo essenziale degli ordinamenti giuridici.

L’evoluzione del pensiero e del sentire sociale l’hanno resa ambiente in cui esplicitare la propria personalità ed affermare le proprie inclinazioni.

Questo aggregato sociale, pertanto, ha il compito di determinare la crescita dei giovani offrendo loro un ambiente ricco di affettività e capace di fungere da ammortizzatore degli squilibri che, proprio nella fase della crescita, inevitabilmente, si determinano nell’adolescente. L’assenza di empatia (capacità di comprendersi anche nei silenzi) determina il mancato confronto che rischia di indurre il giovane a scelte e comportamenti che possono condurlo nell’area dei soggetti a rischio.

Ciò può accadere anche quando: “...l’adulto di riferimento del nucleo dove vive il minore non intenda l’educazione come plasmare il bambino secondo i suoi desideri e le sue aspettative, ma comprenda che educare significa offrire tutte quelle opportunità che permettano al minore di estrinsecare le sue inclinazioni.

D’altra parte se si tiene conto del significato etimologico del termine educare, dal latino “educere” tirar fuori, risulta chiaro che educare è attività complessa che richiede amore e pazienza”.²⁴

E’ necessario domandarsi come sia stato possibile che questo luogo determinante per la crescita e la formazione dei giovani sia diventato, spesso, luogo di conflitto, di incomprensione, di disagio da cui,

²³ P. Giannino, in AA.VV., Adozione nazionale e internazionale, Padova, 2011, p. 37

²⁴ P. Giannino, op. cit. p. 42

almeno per alcuni, è preferibile fuggire.

E' stato evidenziato che l'evoluzione della famiglia ha determinato il passaggio dal conformismo degli anni cinquanta, alla conflittualità degli anni settanta alla "negoziiazione e agli stili tolleranti e collaborativi" attuali dove i rapporti all'interno della famiglia si sono improntati alla reciprocità.

"I genitori e i figli dichiarano di intrattenere un confronto aperto e di concordare su un nucleo fondante di regole riguardanti il rispetto reciproco e l'osservanza degli impegni. La loro applicazione, però non è intesa in modo rigido, in quanto se ne accetta un adattamento alle situazioni specifiche. Ritroviamo qui il senso della negoziazione: i genitori vedono legittimata la propria autorità, riconosciuto il proprio ruolo e riconfermato l'affetto dei figli; i figli, dal conto loro, acquisiscono una maggiore autonomia nell'organizzazione della propria quotidianità e vedono ridursi drasticamente il controllo del proprio tempo libero e il coinvolgimento nella gestione domestica. Si tratta, quindi, di una relazione meno conflittuale, la quale produce un'intesa, un accordo, ma non necessariamente una condivisione".²⁵

Proprio la mancanza di condivisione può determinare l'incapacità del genitore di trasmettere al minore i valori fondanti della convivenza civile la cui assenza può indurre il giovane ad assumere comportamenti trasgressivi e devianti.

Ulteriore fattore di rischio in ambito familiare è la disgregazione conflittuale.

Se a questa consegue il venir meno dell'attenzione verso i figli, utilizzati come "strumento di lotta", gli stessi, abbandonati a se stessi e al solo confronto con i pari, possono perdere il senso del rispetto delle regole.

Ma anche l'isolamento socio – culturale del nucleo familiare, le storie di maltrattamenti e di abusi intra ed extra familiari sono indicatori di un potenziale rischio per i minori.

Si tratta, infatti, di situazioni che possono aver determinato il giovane

²⁵ M. Merico, Il confine sottile: valori, norme e trasgressione nelle culture giovanili, in *Minori giustizia*, 1/2011, p. 40

o a falsi convincimenti, considerati i vissuti familiari, o ad assumere atteggiamenti che sono imitativi di quanto visto e, soprattutto, vissuto nel rapporto parentale.

Essenziale, quindi, l'analisi della provenienza familiare del minore da cui desumere la necessità di intervenire per correggere anomalie nello sviluppo armonico della sua crescita.

La scuola

“La scuola non deve mai dimenticare di avere a che fare con individui ancora immaturi, ai quali non è lecito negare il diritto di indugiare in determinate fasi, seppur sgradevoli, dello sviluppo.

Essa non si deve assumere la prerogativa di inesorabilità propria della vita; non deve essere più che un gioco di vita”.²⁶

A tale proposito deve essere sottolineato che per i ragazzi la scuola è luogo di socializzazione e confronto con i pari e con gli adulti dove cimentarsi nell'apprendimento, nel controllo della propria autostima in relazione ai successi e agli insuccessi scolastici e relazionali, nella capacità di gestire i conflitti che in un aggregato sociale, quale è la scuola, è inevitabile che si determinino.

Proprio l'autostima e l'accettazione di se, aspetti essenziali della formazione di un giovane, sono scarsamente considerati e valutati nell'universo scolastico.

L'autostima, infatti, non rappresenta presunzione come spesso viene interpretato dai docenti e l'accettazione di se non significa acquiescenza ad una condizione di scarso valore.

L'approccio errato all'autostima e alla accettazione di se da parte degli adulti della scuola rappresenta uno dei più gravi errori nel dialogo con il giovane nell'ambito della funzione educativa che la scuola deve assolvere.

Una funzione che non può essere assolta se non si determina relazione vera tra docente e discente.

“Nessun contenuto, infatti, passa dall'educatore all'allievo, senza forti emozioni che lascino il segno, senza un coinvolgimento che

²⁶ S. Freud, Contributo a una discussione sul suicidio, p. 301 - 302

faccia crescere la sua autostima, senza un dialogo vero, autentico travaso dell'anima nell'altro, nell'accoglienza totale e disinteressata".²⁷

Un simile atteggiamento deve portare ad apprezzare l'autonomia di pensiero del giovane adottando non una educazione integratrice che ha come obiettivo il plasmare l'allievo all'accettazione acritica delle nozioni e delle norme, ma una educazione liberatrice.

Quest'ultima, se ben gestita, consentirà di superare l'atteggiamento di rifiuto preconcepito tipico dell'età adolescenziale per portare alla consapevolezza dell'essere capaci di pensare e ragionare in modo coerente.

Il reale problema, quindi, è la mancanza, nella scuola, di atteggiamenti autorevoli e disinteressati che consentano ai giovani di essere parte attiva della società con capacità critica rispetto a regole e comportamenti non condivisi.

"L'educatore autorevole non impone le sue opzioni religiose o politiche, ma fornisce agli allievi gli elementi necessari perché possano scegliere da sé quando saranno pronti a farlo: l'educazione alla libertà si compie soltanto nella libertà senza aggettivi e senza glosse".²⁸

La scuola, insomma, deve fornire ai giovani la capacità di discernimento.

Senza questa non solo vi sarà la passiva e acritica accettazione di tutti i messaggi provenienti dalla società, ma vi sarà anche il manifestarsi di forme incontrollate di insofferenza che, spesso, si concretizzano in azioni devianti.

E' evidente che l'acquisizione della capacità di discernimento passa necessariamente per la scoperta, da parte dell'allievo, di quali siano le sue verità, a prescindere da quelle che vengono offerte dai contesti di appartenenza.

"E' un'operazione ad alto rischio, senza dubbio, non priva di sorprese,

²⁷ M. Di Giovanni, Il diritto del minore a pensare, in P. Giannino – P. Avallone, a cura di, I diritti dei minori, Quaderni della Fondazione Banco Napoli Assistenza all'Infanzia, Napoli, 2/2005, p. 24

²⁸ M. Di Giovanni, op. ult. cit., p. 28

dal momento che s'ignora se l'esito finale sarà conforme o difforme da ciò che è codificato e accettato da tutti, ma è l'unica degna di essere perseguita".²⁹

Una scuola che non operi nei sensi indicati non solo non sarà capace di far crescere i giovani ma non sarà nemmeno capace di cogliere i loro turbamenti che, spesso, trovano modalità di espressione in comportamenti non conformi alle regole.

Il mancato conformarsi, poi, causa, come reazione degli adulti che nella scuola operano, un atteggiamento ostile che porta il giovane ad isolarsi fino all'abbandono dell'ambiente scolastico.

In questo modo si lascia il giovane facile preda di quei gruppi, non solo giovanili, che li indirizzeranno verso scelte devianti.

Anche il non comprendere ed assorbire nella scuola stessa gli atteggiamenti di sfida o di bullismo finisce per imporre al giovane il continuare a "recitare" la parte che si è dato non trovando un valido aiuto sia per comprendere l'erroneità dei suoi atteggiamenti, sia per uscire, in modo dignitoso, dal ruolo recitato.

La formazione

Dovere essenziale delle aggregazioni in cui si sviluppa la personalità del minore è aiutarlo ed orientarlo in questa sua crescita.

Nel nostro ordinamento questi doveri sono, per altro, sanciti dalla Carta Costituzionale che, in relazione alle agenzie primarie di socializzazione – famiglia e scuola – prevede per la prima che "è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio" (art. 30) per la seconda "la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita" (art. 34).

Questi due articoli, poi, devono essere letti in relazione all'art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale".

²⁹ M. Di Giovanni, op. ult. cit., p. 29

Le formazioni sociali di base, scuola e famiglia, hanno, quindi, l'obbligo di formare il giovane al riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e dei suoi doveri sia verso i singoli, sia verso la collettività sociale.

“L'istruzione pubblica è quindi più di un dovere, poiché insegna il rispetto per gli altri e per l'ambiente in cui viviamo, nonché valori universali quali la tolleranza e la solidarietà, solidarietà al cui adempimento nessun soggetto può essere esentato secondo il già ricordato art. 2 della Costituzione per il quale ogni individuo deve esercitare i suoi diritti e difendere le proprie libertà nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui”.³⁰

Proprio la formazione alle regole della convivenza civile ed al loro rispetto è uno dei ruoli fondamentali dell'educazione.

Solo la comprensione che attraverso le regole è possibile sviluppare la propria personalità consentirà di rendere fisiologico nel minore il principio secondo il quale è attraverso esse che passa il rispetto di se stessi nel rispetto degli altri.

E' necessario, cioè, trasmettere ai giovani che il principio di eguaglianza è tale solo se comporta la possibilità per ciascun soggetto di esprimere liberamente se stesso.

Perché ciò possa accadere è naturalmente necessaria l'applicazione di regole condivise che segnino il limite delle rispettive sfere di autonomia che evitano sconfinamenti reciproci.

Questi determinano conflitti e prevaricazioni che, di fatto, rendono impossibile il sereno ed armonico svolgersi della vita sociale.

Formare i giovani e, quindi, i cittadini non può prescindere dall'offrirgli la conoscenza dei principi costituzionali che rappresentano i valori condivisi della nostra società.

Famiglia e scuola, i primi aggregati sociali in cui il giovane muove i suoi passi, sono i luoghi della relazione con l'altro in cui sperimentare la reciproca conoscenza, la necessità del confronto e del dialogo

³⁰ E. Cilenti, I doveri della Costituzione, in P. Giannino, P. Avallone (a cura di), I doveri dei minori, educare a..., Quaderni della Fondazione Banco Napoli Assistenza all'Infanzia, Napoli, 3/2006

attraverso il quale si comprende la necessità delle regole.

Solo attraverso questa formazione sarà possibile prevenire la devianza dei giovani che deve essere intesa non solo quale mancato rispetto delle regole della convivenza civile, ma anche quale mancato rispetto di se stessi e del proprio star bene.

La formazione implica, per sua natura, la comprensione e l'accettazione della legalità.

Non è necessario offrire una definizione della legalità.

Essa va vissuta e sperimentata giorno per giorno in quanto è la consapevolezza della giustezza di un comportamento che, solo in un secondo momento, può coincidere con la legge. Si può affermare allora che essa mira alla costruzione e all'organizzazione di un atteggiamento, di uno stato interno, di una disponibilità interiore che esercita un'influenza orientativa e propulsiva sulle scelte che si compiono, sul tipo e sulle modalità di azione e di relazione nei riguardi di persone, cose, situazioni e avvenimenti.

Senza l'accettazione, intesa come un far proprio quasi innato della legalità, è automatico entrare nell'arbitrio e nella prevaricazione che rappresentano i prodromi della devianza che non è necessariamente la commissione di un reato, ma è il porsi fuori dal contesto sociale e dalle sue regole.

La socializzazione

Parlare di socializzazione significa affrontare il tema dell'inclusione sociale.

E', infatti, dall'emarginazione che nascono, spesso, i problemi che determinano la devianza giovanile con il conseguente allarme sociale. Inclusione sociale, va sottolineato, non significa solo soddisfacimento dei bisogni primari se tra questi non s'include l'accoglienza del soggetto e la comprensione dei suoi bisogni e vissuti umani.

“In realtà sappiamo benissimo che la narrazione autobiografica risulta come il migliore strumento per favorire l'inclusione sociale e che il soddisfacimento dei bisogni primari non è sufficiente a garantire l'uscita dall'emarginazione”.³¹

³¹ S. Abbruzzese, L'emarginazione e l'ottimismo, in *Minori Giustizia*, I/2011, p. 9

La socializzazione, per un adolescente, quindi comincia dalla famiglia per, poi, proseguire nella scuola e nelle altre occasioni di socializzazione, lo sport, l'associazionismo, il gruppo dei pari.

Naturalmente i luoghi essenziali di socializzazione sono quelli nei quali l'adolescente può trovare adulti di riferimento capaci di fornirgli input adeguati e, soprattutto, capaci di leggere i loro atteggiamenti e comportamenti.

Famiglia e scuola, agenzie primarie di socializzazione, devono anche essere i luoghi dell'aggregazione.

“La classe è coesa. Tempo fa questo si leggeva nelle relazioni dei docenti. Adesso è molto più raro. Si trovano aggettivi quali: eterogenea, conflittuale, sfilacciata. Ho l'impressione che il docente prenda atto di una difficile situazione in classe, in cui possono capitare diverse etnie e diverse religioni. Sarebbe interessante se, oltre a prenderne atto, descrivesse i suoi tentativi per favorire la coesione del gruppo di classe. Ma questo, sistematicamente, manca”.³²

Manca, cioè, l'impegno degli adulti nel guidare i giovani alla reale socializzazione, all'essere gruppo solidale nella ricerca dello star bene individuale e comune.

Proprio questa mancanza di guida e di accoglienza spinge gli adolescenti alle grandi imprese, spesso connotate da devianza, che hanno il solo scopo di porsi all'attenzione del mondo sia dei pari che degli adulti.

E' il bisogno di dimostrare non solo la propria esistenza ma, anche, la capacità di essere in grado da soli di soddisfare le proprie esigenze.

S'innesci, in questo modo, un meccanismo perverso.

Gli atteggiamenti assunti dal ragazzo diventano allarmanti determinando anziché capacità di comprensione e di accoglienza volta ad aiutarlo, reazioni di auto-protezione che si concretizzano nell'allontanamento e nell'emarginazione.

In questo modo non solo ci si protegge materialmente da eventuali azioni del deviante, ma, nel non analizzare il problema a base delle azioni devianti, si contribuisce alla deresponsabilizzazione sociale

³² S. Abbruzzese, op. ult. cit., p. 12

attribuendo a problemi propri del deviante il suo modo di comportarsi.

Questo è il contesto di emarginazione che spinge il giovane verso gli aggregati devianti quando non delinquenti.

Il gruppo deviante, infatti, garantisce al giovane quell'inclusione e quella protezione, unita al soddisfacimento dei bisogni di sicurezza che la società non è stata in grado di offrirgli.

Soprattutto gli permette di uscire da una condizione di "non essere" che gli deriva dalla sua condizione socio – familiare, per entrare in una condizione di essere, sia pur negativo, rispettato, anche se in ragione del timore che si è capaci di incutere.

Recuperare un minore entrato nei meccanismi della devianza è operazione complessa e difficile.

E' necessario, quindi, prevenire la sua esclusione dal contesto della società civile assorbendo e risolvendo con lui i problemi della sua esistenza facendolo sentire parte di un aggregato capace di comprenderlo e aiutarlo ad affermare il se positivo.

I REATI DEI MINORI

I perché

Ci si chiede perché i minori commettono numerosi reati, spesso senza alcuna motivazione plausibile.

Difficile rispondere a tale interrogativo che presuppone molte delle cause che nei capitoli precedenti si sono analizzate, l'analisi socio – ambientale dei luoghi di provenienza e il significato che il minore attribuisce all'azione – reato da lui commessa.

Spesso il minore che commette reati non ha assolutamente consapevolezza che il fatto da lui posto in essere integra gli estremi di un atto delittuoso, a volte grave. E' come se il minore commettesse un'azione senza coglierne le motivazioni e la portata devastante e, soprattutto, senza rendersi conto che la vittima è una persona che come lui vive emozioni e paure.

E' qui reo e vittima si identificano nella sofferenza che ambedue esprimono: il reo nel momento in cui prende coscienza delle conseguenze personali dell'azione commessa; e la vittima nel momento in cui diviene preda della paura che, nella maggioranza dei casi, vive da sola senza alcun sostegno sociale.

Va considerato che è solo in questi ultimi anni che si è preso coscienza delle necessità di porre attenzione alla vittima di un reato.

“Finalmente si è acquisita consapevolezza della centralità del ruolo della vittima nella ricostruzione del fenomeno criminoso.

Questa attenzione è stata determinata dalla considerazione che chi ha subito un'azione criminosa non solo risulta essere, in genere, il soggetto più debole, ma quello che sicuramente riceve minore protezione e, all'atto pratico, minore attenzione da parte del corpo sociale.

Essa, all'indomani dell'azione criminosa, non riceve alcun tipo di rassicurazione che gli consenta di recuperare la lesa fiducia nel sistema della protezione collettiva.

Anzi, il più delle volte, si sente esposta, nel corso delle indagini, al rischio di ritorsioni, che la rendono ancora più sola e diffidente, non

solo nei confronti del sistema giudiziario, in senso lato, ma nei confronti dell'intero corpo sociale".³³

Il minore reo, d'altro canto, vive la sua condizione privo di sostegni e spesso fa parte di una famiglia multiproblematica che in molti casi è la causa dei suoi comportamenti devianti.

In questo tipo di famiglia, infatti, non vi è una reale discussione e scambio di esperienze. L'analisi di quanto accade è superficiale, povera e poco significativa.

Così il minore vive una condizione di instabilità priva di controllo e sostegno trovandosi a dover affrontare da solo l'impatto con il mondo esterno con tutti i suoi disorientamenti e le sue insicurezze.

I comportamenti trasgressivi e devianti servono al minore proprio per mascherare le sue insicurezze.

Il minore, che per i motivi sopra esposti, è incapace di comunicare verbalmente, tende a comunicare i suoi problemi o a mascherare gli stessi attraverso azioni che gli servono a dimostrare agli altri il suo essere un soggetto capace di agire a difesa di se stesso e dei suoi desiderata, senza alcuna capacità di controllare i propri impulsi per assenza di freni inibitori, che gli sarebbero dovuti derivare proprio da quell'ambiente di crescita (in primo luogo la famiglia) che sono stati incapaci di agire su di lui in modo corretto.

Se queste sono le cause, con un corretto intervento sul minore, la devianza resta solo un episodio isolato della sua adolescenza.

L'azione deviante, infatti, valutata come una forma di aggressività verso una società sentita come poco accogliente e disponibile, attenta solo a valori materiali ed economici, non si ripete allorché il contesto familiare e sociale gli pone attenzione.

Nessuna definizione viene data in maniera esaustiva del minore reo. Si può affermare che tutti i reati commessi da un minore rivestono una caratteristica ben precisa: sono commessi sì da un reo ma questo reo è un minore e, pertanto, un soggetto caratterizzato da disarmonie della crescita che, nella maggioranza dei casi, rappresentano la causa scatenante della devianza.

³³ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, I diritti dei minori, voce La mediazione penale, Leggi d'Italia, 2011, opera on line

I dati

L'ultimo rilevamento disponibile è quello fornito dall'ISTAT nel 2008 e che fornisce dati fino al 2007.

Nel periodo considerato, dal 1990 al 2007, si evidenzia che rispetto al momento apicale, 1996 con 46.051 minori denunciati alle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dal 2000 il numero dei minori denunciati si è ridotto restando quasi costante: 38.963 minori denunciati nel 2000; 38.193 nel 2007.

L'analisi statistica ha evidenziato che il 73% delle denunce ha riguardato minori di nazionalità italiana con prevalenza di maschi, 83%, rispetto alle femmine.

L'incidenza della devianza femminile, disaggregando i dati, risulta maggiore, nella componente straniera rispetto alla devianza maschile. Nel 2007 la componente femminile italiana denunciata rappresenta il 14%, mentre quella straniera il 23%.

Questo dato risente, in modo sensibile, della componente Rom dove i minori vengono utilizzati per la commissione di reati, in prevalenza furti in appartamento, senza alcuna distinzione di sesso (l'86% delle denunce che riguardano minori stranieri sono riferite a reati contro il patrimonio).

Nel 2007 sono stati denunciate per furto 1.705 femmine straniere.

A differenza di quanto i luoghi comuni tendono ad accreditare la percentuale maggiore di minorenni denunciati non ha commesso reati nelle regioni meridionali.

Il 44% dei minori denunciati nel 2007 ha commesso reati nelle regioni del nord, il 17% in quelle del centro, il 24% in quelle del sud ed il 15% nelle isole anche se, rispetto all'anno precedente il nord, il centro e le isole hanno registrato una diminuzione del 5% delle denunce ed il sud un aumento del 2%.

Le Regioni con le maggiori percentuali, e che insieme raccolgono il 63% delle denunce sono: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia.

Rilevanti differenze emergono in relazione all'incidenza della componente straniera.

Rispetto al totale al nord gli stranieri denunciati rappresentano il 43%, al centro il 38%, al sud l'8% e nelle isole il 7%.

Questo dato sottolinea con evidenza le diseguaglianze socio – economiche tra il centro nord e la parte meridionale ed insulare del paese sia in relazione alla presenza di stranieri, sia in relazione all'inserimento sociale dei minori che nel meridione e nelle isole risente delle gravi carenze economiche e lavorative, nonché della presenza della criminalità organizzata che da un lato non consente l'introduzione della devianza straniera, dall'altro è un polo di attrazione per la devianza autoctona.

Il fenomeno della devianza straniera, comunque, rispetto al 2006 è in netta diminuzione in tutto il paese ad eccezione delle isole.

Mentre, infatti, si è ridotta dell' 11% al nord, del 13% al centro e del 7% al sud, è aumentata dell'83% nelle isole con una netta prevalenza della Sicilia rispetto alla Sardegna (383 minori denunciati in Sicilia nel 2007 rispetto ai 61 della Sardegna).

Va sottolineato che i dati riportati devono essere considerati anche tenendo conto di alcune variabili rappresentate dalla popolazione residente, dall'incisività delle forze dell'ordine e dalla fiducia che i cittadini hanno nella risposta che dalle istituzioni viene data alle loro denunce.

Il dato emergente, infatti, potrebbe essere discosto dal dato reale di reati commessi da minorenni se le variabili indicate potessero essere valutate non in modo empirico.

E' dato certo, tuttavia, che nelle aree meridionali numerosi reati non vengono denunciati dalle persone che li subiscono sia per evitare complicazioni sia per sfiducia nella risposta che può essere fornita dalle istituzioni.

Si pensi a tutti quei reati contro il patrimonio, furto e rapine, in cui tra i beni sottratti non vi siano documenti personali, chiavi di casa, automobili, ciclomotori, motocicli o altri beni per i quali è indispensabile procedere a denuncia.

Infine va rilevato che secondo l'ultima indagine ISTAT il tasso di criminalità minorile in Italia, rispetto agli anni precedenti si è ridotto.

Su mille minorenni, infatti, il tasso di criminalità nel 2007 è stato fissato nell'8,4 per mille.

I reati contro il patrimonio

Rappresentano quelli che con maggiore frequenza vengono compiuti dai minorenni.

Si pensi che nel 2007 su 38.193 minori denunciati ben 20.432 sono le imputazioni relative a reati contro il patrimonio: furti, rapine, ricattazioni, frodi, solo per citare quelli che hanno una maggiore incidenza.

Il furto, in particolare, con 11.839 denunce, rappresenta il dato di maggiore rilievo.

Nella considerazione generale dei reati commessi da minorenni deve sottolinearsi che tra il 1997 ed il 2007 i reati contro il patrimonio sono passati da 25.683 ai già citati 20.483.

Un dato, tuttavia, che non può essere ritenuto rassicurante se si tiene conto di quanto evidenziato nel capitolo precedente in relazione alla crescita che, invece, si è determinata per altre tipologie di reato ove è maggiormente presente l'uso della violenza.

I reati contro la persona sono passati dagli 8.465 del 1997 ai 9.996 del 2007.

Ancora analizzando i dati statistici viene in rilievo che con l'avanzare dell'età diminuisce la percentuale di minori che commette reati contro il patrimonio.

I soggetti al di sotto dei quattordici anni rappresentano il 66% dei denunciati per la tipologia di reati in esame, con un andamento decrescente: 56% tra quattordici e quindici anni e 48% tra sedici e diciassette anni.

Tutti gli studi di criminologia minorile evidenziano come il fenomeno dei reati contro il patrimonio sia legato al sentimento di esclusione dal "benessere" che, in particolare nei giovani, assume dimensioni notevoli in quanto proprio i giovani sono i destinatari dei messaggi del mondo della produzione e del consumo che propone stili di vita e modelli che richiedono sempre maggiori disponibilità economiche.

La difficoltà a raggiungere i livelli di consumo individuati dai contesti di vita determina un senso di esclusione che il giovane tenta di superare per sentirsi socialmente integrato.

Si è, infatti, correttamente osservato che mentre a tutti è possibile proporre la parte del consumatore, non tutti possono raggiungere questa condizione in quanto accanto alla volontà di essere consumatore è necessario avere a disposizione le risorse per esserlo. “E’ importante tuttavia precisare che questo tipo di reato assume per l’adolescente non solo il valore di semplice riscontro ai propri bisogni economici ma anche di mezzo con cui affermare forza ed identità, unendo l’utilità al riconoscimento sociale”.³⁴

Utilità e riconoscimento sociale che è determinato dall’importanza che si attribuisce ai consumi come portatori di sensazioni di piaceri da soddisfare con immediatezza e da confrontare con i piaceri fruiti dagli altri a ritmo incessante.

La necessità di procurarsi i piaceri in tempi rapidissimi contrae sempre più la possibilità di incontro con l’altro, anche coetaneo, su piani diversi dal consumo.

In tal modo si perde il senso del rapporto umano e l’altro, ormai disumanizzato, diviene solo un oggetto di confronto rispetto a ciò che io posso avere o, quando è la parte lesa, un ostacolo alla soddisfazione del mio bisogno.

Proprio quest’ultimo elemento ha determinato, anche nei reati contro il patrimonio, l’accrescersi dell’uso della violenza volta ad abbattere ogni resistenza rispetto alla consegna di quanto è desiderato dall’aggressore.

E’ ancora una volta il malessere del benessere che spinge i ragazzi a commettere reati contro il patrimonio al fine di procurarsi beni effimeri oppure l’accesso a divertimenti immediati.

Nella attuale condizione sociale, che evidenzia una generalizzata crisi economica, la perdita delle possibilità di guadagno da parte della famiglia sta tendendo ad accentuare la propensione del minorenne alla commissione dei reati volti a procacciarsi i mezzi per la conquista dei beni appena indicati.

³⁴ AA.VV., *Delinquenza giovanile*, Milano, 2005, p. 38

Lo stato di crisi, quindi, sta riproponendo una categoria di motivazioni alla devianza, la mancanza di mezzi, che si riteneva superata.

Tuttavia, attualmente, la mancanza di mezzi non è relativa all'acquisizione di beni primari ma, come detto, di quei beni che consentono al giovane di non sentirsi un escluso rispetto al gruppo di appartenenza.

I reati legati agli stupefacenti

Il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti continua ad essere un problema che si manifesta in un più che considerevole numero di giovani e che, negli ultimi tempi, sia pur registrando una lieve diminuzione quantitativa, si manifesta in modo più complesso.

I minori, infatti, si presentano, spesso, come portatori di disagi multipli: problemi psichici associati all'assunzione di droghe o di alcol e, nella maggioranza dei casi, all'assunzione sia di droga che di alcol.

Ma, ancora: “la poliassunzione di sostanze stupefacenti: cannabinoidi, alcool, cocaina, psicofarmaci, con modalità spesso ludico – ricreative che tendono a nascondere l'effetto anestetizzante rispetto ad angosce e problematiche irrisolte, ma anche l'uso di eroina finisce spesso per associarsi e complicare disturbi psicopatologici....”³⁵

I dati più recenti forniti dalla relazione al parlamento 2011 del Dipartimento politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dimostra che si registra un calo nel consumo di stupefacenti da parte dei giovani tra i 15 ed i 19 anni.

Calo che, se pure meno consistente di quello registrato nel biennio 2008 – 2010, evidenzia la persistenza di un trend positivo.

Nell'indagine 2011 sulla popolazione studentesca (su un campione di 32.389 soggetti di età compresa tra 15-19 anni) si sono rilevate le seguenti percentuali di consumatori (consumo dichiarato negli ultimi

³⁵ I. Mastropasqua, T. Pagliaroli, La devianza minorile in Italia, alcuni tratti connotativi, in 1° rapporto sulla devianza minorile in Italia, Dipartimento per la Giustizia minorile, Centro europeo di Studi di Nisida, Roma, 2008

12 mesi): eroina 0,6% (0,8% nel 2010); cocaina 2,1% (2,9% nel 2010); cannabis 18,2% (18,5% nel 2010); stimolanti – amfetamine – ecstasy 1,3% (1,7% nel 2010); allucinogeni 2,3% (2,7% nel 2010).³⁶

Un dato preoccupante, tuttavia, è quello relativo alle fonti di approvvigionamento.

Accanto alle tradizionali piazze di spaccio che, in relazione alla popolazione non residente in grandi centri, complica la possibilità di acquisto, si è aperto il mercato via internet rappresentato sia dalle farmacie on line che vendono farmaci e sostanze in assenza di qualsivoglia tipo di prescrizione medica, sia da drugstore dove è possibile procurarsi sostanze illecite.

I diversi forum, poi, che proliferano sul web permettono a chiunque di acquisire facilmente notizie circa i canali più semplici di approvvigionamento.

Proprio attraverso il mercato on line, emerge ancora dal rapporto citato, si è registrato l'ingresso in Italia di nuove sostanze con elevato grado di pericolosità come i cannabinoidi sintetici, il mefedrone e l'MDPV.

Il consumo di sostanze stupefacenti determina come conseguenza una maggiore facilità per il giovane di assumere comportamenti devianti. Questi sono sia legati a reati tipici come la illecita detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia legati a reati contro il patrimonio che vengono commessi al fine di procacciarsi il denaro necessario all'acquisto delle sostanze stupefacenti.

Accanto a queste due tipologie, poi, vi sono tutti quei reati che sono causati dalle alterazioni determinate dall'uso delle sostanze stupefacenti.

Tra questi tutti i reati contro la persona o con l'uso della violenza: rapine, tentati omicidi e omicidi volontari e colposi, questi ultimi spesso causati dalla guida di veicoli successivo all'assunzione delle sostanze o dell'alcool, lesioni personali.

Reati “dovuti a stati di angoscia, a terrore, suscitato da allucinazioni, a stato crepuscolare, a confusione onirica o a idee deliranti che si

³⁶ Relazione al parlamento 2011 del Dipartimento politiche antidroga Presidenza del Consiglio dei ministri

esplicitano sotto l'effetto degli allucinogeni".³⁷

La riprova che la tossicodipendenza sia una delle cause della devianza minorile è fornita dai dati del Dipartimento della giustizia minorile.

Da questi risulta che nel 2010, sia pur con un decremento del 16,9% rispetto all'anno precedente, sono transitati nel servizio giustizia minorile 860 minori tossicodipendenti di cui l'80% dai diciassette anni in su.

Tra questi minori va crescendo l'uso della cocaina rispetto all'eroina e gli italiani fanno un uso maggiore della cannabis rispetto agli stranieri.

Deve, ancora, evidenziarsi che in particolare per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti non tutti i minori che se ne rendono autori sono assuntori di sostanze.

Spesso il giovane spacciatore si dedica a questo tipo di reato in virtù del considerevole e facile guadagno che ne può ricavare.

Un coinvolgimento che spesso è facilitato dalle organizzazioni criminali che utilizzano "mano d'opera" minorile in virtù della facilità con cui è possibile reclutarla nei quartieri del disagio dove le prospettive di una vita diversa sono assolutamente scarse.

Si pensi che nel solo 2006 sono stati denunciati per violazioni legate al dpr 309/90, relativo alle sostanze stupefacenti, 1038 minorenni e di questi 25 sono stati denunciati per violazione dell'art. 74 dpr 309/90, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Di gran lunga superiore il dato rilevato nel 2007: 3.666 denunce di cui 3152 relativa a italiani e 514 a stranieri.

Nel 2007 le denunce relative alle violazioni della normativa sugli stupefacenti rappresenta il 13% del totale coinvolgendo soprattutto la fascia d'età tra i 16 ed i 17 anni.

Va, infine, rilevato che i reati legati agli stupefacenti si registrano, in linea di massima, in prevalenza nei grandi centri urbani che rappresentano sia i luoghi ove si concentrano sia il disagio giovanile, sia le grandi centrali di spaccio che sono sempre controllate dalla criminalità organizzata.

³⁷ AA.VV., op. cit. p. 45

Ne deriva che ogni minorenni dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, se pure non organico ad organizzazioni criminali, è da queste utilizzato riuscendo ad avere una capacità di fascinazione legata, come detto, sia alla facilità di guadagno, sia alla possibilità di procurarsi la sostanza da utilizzare in prima persona.

In ogni caso una resa della società civile che non riesce ad offrire nessuna valida alternativa alle proposte delle organizzazioni criminali.

La violenza

Tutti i dati evidenziano come vi sia una crescita dell'uso della violenza nell'ambito dei reati commessi dai minorenni sia in quelli contro il patrimonio che in quelli contro la persona.

Dai rilievi statistici emerge che le violenze sessuali sono passate dalle 329 del 1996 alle 682 del 2007, le rapine dalle 1.371 del 1996 alle 1.828 del 2007, le lesioni personali dalle 4.897 del 1996 alle 4.904 del 2007.

Tra i fattori che si sono individuati dalle scienze socio – psicologiche quali cause del fenomeno vi sono l'esteso uso della violenza per regolare i rapporti e risolvere problemi e difficoltà, la diffusione di modelli di onnipotenza, il ritenere le regole un vincolo alla libertà individuale, l'altro esclusivamente come uno strumento per il soddisfacimento dei propri bisogni spogliandolo di qualsiasi altra individualità.

Se queste considerazioni si confrontano con i dati riportati relativi all'incremento di alcune tipologie di reati appare evidente come le stesse siano assolutamente concordanti.

L'incremento della violenza sessuale è il risultato del considerare la donna non come un soggetto che vive le proprie emozioni ma solo come uno strumento per soddisfare un proprio bisogno fisico e manifestare la propria potenza.

Il rapporto sessuale non è più la realizzazione di una comunione con l'altro ma solo la dimostrazione della capacità individuale di assoggettare l'altro alla realizzazione di un proprio bisogno stante la

mananza, in molti giovani, dei così detti codici affettivi.

“Assistiamo ad una sorta di analfabetismo emotivo – affettivo in cui la mancanza di codici per riconoscere la presenza dell’altro e gestire emozioni/affetti espone a rischi che alcuni autori definiscono deumanizzazione dell’universo relazionale”.³⁸

E, ancora, l’incremento delle rapine dimostra come l’altro sia considerato solo un ostacolo da abbattere ad ogni costo alla soddisfazione del mio bisogno di avere quanto ho deciso mi serve.

Così come, infine, l’elevato numero di lesioni personali, a cui dovrebbero aggiungersi anche i tentati omicidi, evidenziano come i rapporti vengano regolati non già dal confronto delle diverse posizioni ma esclusivamente dalla capacità di prevaricare con la forza fisica l’altro.

Nell’attuale contesto sociale si assiste al riaffermarsi di un modello di uomo: forte, deciso, dominante sugli altri mediante l’aggressività che era stato sostituito da un modello di uomo capace di superare le difficoltà attraverso la ragione.

Questo fenomeno sociale determina, in particolare nei giovani, l’uso della violenza come mezzo per soddisfare bisogni di natura edonistica e di autoaffermazione nella assenza di principi etici.

D’altra parte se la società e, in particolare la famiglia e la scuola, offrono un’immagine aggressiva o si mostrano tolleranti, quando non scusanti, rispetto a comportamenti aggressivi e violenti, il risultato non potrà che essere l’assorbimento di questo genere di esempi da parte dei giovani che, nel corso della propria crescita ed evoluzione sono alla ricerca di modelli di riferimento con cui poter confrontare i propri comportamenti.

“Il problema è che di fronte a contesti sociali non in grado di contenerlo, sorreggerlo, guidarlo, che anzi gli rimandano un’immagine altrettanto confusa di quanto ha lui la propria, ed in più gli veicolano messaggi di indifferenza o debolezza, l’adolescente può con più facilità intraprendere strade che lo portano ad uno scarso autocontrollo e ad una libera espressione della propria aggressività.

³⁸ I. Mastropasqua, T. Pagliaroli, op. cit., p. 314

La critica implicita è rivolta agli eccessi del permissivismo educativo, alla scarsa guida etica (non moralistica) della società e al disinteresse che essa ha nei loro confronti. Ma è anche la mancanza della presenza, attenta e autorevole, di un adulto buono e positivo che è nell'immaginario degli adolescenti, ma è difficilmente presente nella loro realtà..... L'aggressività dei giovani, il loro vivere senza limiti, la loro impulsività, è il prodotto di una società in trasformazione, che in parte non ha saputo trasmettere, nella famiglia e nella convivenza civile, autocontrollo, autorevolezza e rispetto delle regole, che non ha saputo proporre modelli costruttivi, che non ha saputo dare loro l'attenzione necessaria ed evitare quelle modalità educative che hanno invece rinforzato gli atteggiamenti trasgressivi”.³⁹

³⁹ A. Costantini, Violenza e aggressività in aumento tra i giovani ?, Psiconline

I PERCORSI EDUCATIVI

Il minore soggetto di diritti

La spinta offerta dalle Convenzioni internazionali e l'evoluzione del pensiero hanno spostato l'ottica con cui si guarda ai minori. Non più oggetto di protezione da parte dell'ordinamento attraverso la famiglia o le istituzioni statali, ma soggetto portatore di autonomi ed individuali diritti.

“In Italia sarà la Costituzione a riconoscere il minore quale portatore di diritti individuali.

Recita, infatti, l'art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti individuali dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità -.

Appare evidente, che allorché si parla di uomo, si parla anche di minori che, al pari di tutti gli altri soggetti, sono titolari di diritti da esercitarsi nelle diverse formazioni sociali in cui si svolge la loro vita: famiglia, scuola, centri assistenza e di aggregazione sociale”.⁴⁰

Successivamente sia la Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20.11.89, sia la Costituzione europea, hanno sottolineato il diritto del minore ad esprimersi liberamente così riconoscendogli il diritto a manifestare ed esplicitare la sua personalità.

E', quindi, necessario individuare cosa debba intendersi per educazione. Generalmente si afferma che essa concretizza un processo di formazione dell'individuo in cui vengono passati da una generazione più anziana ad una più giovane non solo saperi tecnici, ma, più in generale, regola di comportamento e principi morali che mirano a far crescere bene i giovani, costituendo i presupposti per il loro buon inserimento nella società.

Educare, però, significa anche attivarsi per far emergere e potenziare quelle capacità e quelle potenzialità proprie del soggetto minore che gli consentano, poi, di esprimersi secondo la propria individualità.

Di qui la lettura che deve essere data all'art. 30 della Costituzione ove

⁴⁰ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, Utet, 2009, p. 133

è sancito al comma uno: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" secondo la quale l'azione dei genitori nei confronti dei figli è, in primo luogo un dovere.

In tal modo il dettato costituzionale ha riconosciuto ai figli "...un autentico diritto e non una mera aspettativa allo svolgimento di una funzione per essi essenziale e sancendo che i diritti dei genitori non sono diritti *sul* ma *per* il figlio e quindi funzionali allo sviluppo della sua personalità".⁴¹

Perché ciò si determini è necessario che gli adulti chiamati a svolgere una funzione educativa, è bene ricordare che non si tratta solo dei genitori ma di tutti coloro che con il bambino hanno un rapporto: insegnanti, animatori, allenatori sportivi, abbiano chiaro che aiutare il bambino a crescere significa, tra l'altro, offrirgli alcuni strumenti formativi che possano agevolarlo nel far emergere la propria autenticità che non può manifestarsi senza il supporto di un soggetto educativo.

E', allora, indispensabile educare al pensiero critico, alla libertà, alla gestione del conflitto, al diritto ed al rispetto della legalità, all'impegno politico.

Questi cardini consentiranno al bambino di crescere secondo la sua identità ma con la consapevolezza del suo necessario e continuo relazionarsi con gli altri e con le regole che sono alla base di una civile e corretta relazione sociale.

Un aiuto che deve essere offerto al bambino e che può sortire efficaci effetti solo attraverso il suo ascolto.

"Ascoltare il minore, porgli attenzione, infatti, significa, in pratica, rispettarne l'identità e cogliere i disagi che questa può subire nel corso del suo sviluppo.

L'ascolto del minore, tuttavia, non è pratica che competa esclusivamente a chi esercita la potestà genitoriale.

Chiunque entri in comunicazione con un bambino ha il dovere di esercitare l'ascolto al fine di comprendere e decodificare i messaggi

⁴¹ A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, 2008, p. 18

che vengono mandati in modo tale da poter predisporre una risposta che risulti non solo corretta, ma anche soddisfacente dei bisogni che sono stati espressi e manifestati”.⁴²

Solo in questo modo non solo sarà possibile esercitare correttamente il ruolo educativo ma sarà, altresì, possibile cogliere tutti quei segnali di disagio che, se non ascoltati e non ammortizzati, possono condurre il giovane alle scelte di devianza che lo porteranno a vivere esperienze traumatiche e indelebili causa principale della sua disarmonia di crescita.

Il processo educativo

“Ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale della specie. Questo processo s’inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e plasma continuamente le facoltà dell’individuo, saturando la sua coscienza, formando i suoi abiti, esercitando le sue idee e destando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante questa educazione inconsapevole l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse intellettuali e morali che l’umanità è riuscita ad accumulare. Egli diventa un’erede del capitale consolidato della civiltà. L’educazione più formale e tecnica che esista al mondo non può sottrarsi senza rischio a questo processo generale. Può soltanto organizzarlo o trasformarlo in qualche direzione particolare”.⁴³

Tenendo conto di questo assunto va sottolineato che il processo educativo, lo sviluppo dei fatti che, concatenati tra loro, determinano il risultato finale dell’azione educativa, ha come suoi cardini un aspetto psicologico ed uno sociologico.

L’aspetto psicologico è rappresentato dall’azione che viene posta in essere dal bambino su cui deve innestarsi il contributo dell’adulto con la sua azione di stimolo.

Diversamente, in assenza di questo concatenarsi tra l’azione del bambino ed il contributo dell’adulto, il bambino subirà l’azione

⁴² P. Avallone, Il diritto del minore all’identità personale, in P. Giannino, P. Avallone, a cura di, I diritti dei minori, Quaderni FBNAI, 2/2005, p. 50

⁴³ R. Tassi, Itinerari pedagogici del ’900, Zanichelli 1991, pagg. 321-326

educativa che anziché rivelarsi uno stimolo per la sua crescita si rivelerà come un ostacolo al suo sviluppo individuale coartandone la natura.

Quanto all'aspetto sociologico dell'educazione va sottolineato che da questo non si può prescindere nell'offrire sostegno e stimoli al ragazzo.

Non va dimenticato che questi agirà sempre non come soggetto avulso dalla realtà ma calato nel contesto sociale cui appartiene.

D'altra parte se si considera il bambino non in relazione con il suo contesto sociale di appartenenza si avrà di lui solo una rappresentazione astratta che non ha contatto con la sua realtà.

Non esiste, infatti, individuo che non sia calato in un contesto e che da questo stesso contesto non venga condizionato.

Il processo educativo, quindi, deve essere valutato e considerato in uno con i fattori sociologici con cui deve incontrarsi. Diversamente tutti gli stimoli che vengono offerti rischiano di restare incompresi o non vissuti se non all'interno del luogo della relazione educativa.

In definitiva lo stimolo educativo deve consentire di sperimentarsi nel suo contesto di appartenenza e non in un contesto ideale che non corrisponde a quello in cui è calato.

L'azione dell'adulto educatore deve, quindi, fornire gli strumenti per sviluppare le capacità e i "talenti" che sono in lui offrendogli la possibilità di acquisire, lungo il percorso, sempre maggiore autonomia e capacità di gestione di se stesso nell'ambito delle regole condivise della convivenza civile.

Per poter ottenere questo risultato, tuttavia, è necessario che, come già accennato, si instauri un rapporto vero e significativo tra il bambino, inteso come soggetto in evoluzione e in formazione, e gli adulti che lo aiutano nel processo educativo.

Perché ciò accada è necessario testimoniare all'educando un reale interesse per lui.

Come ha detto in suo scritto Armando Matteo, assistente ecclesiastico nazionale della F.U.C.I.:

"La formula magica di ogni processo educativo è quel semplice *'tu mi*

interessi' che l'adulto deve testimoniare al giovane: in famiglia, a scuola, nella società, nel mondo dello sport e anche in quello ecclesiale; la molla che fa uscire il giovane da uno stato di bagnomaria è proprio la percezione che tra lui e l'educatore qualcosa esiste, che ci sia un'attenzione vera".

Il progetto educativo

Perché un processo educativo sia efficace è necessario che gli adulti – educatori, partendo dall'analisi dei bisogni del bambino elaborino un percorso che, attraverso diverse tappe, sia in grado di conseguire gli obiettivi di corretto sviluppo della identità personale in relazione al contesto sociale.

L'analisi dei bisogni è il punto di partenza indispensabile.

Un progetto educativo, infatti, deve tener conto delle potenzialità del bambino e della sua condizione di partenza che deve essere valutata attraverso l'osservazione dello stesso.

Solo in questo modo sarà possibile elaborare un progetto educativo individualizzato che non sia caratterizzato da improvvisazione e generalizzazione.

L'osservazione offre, tra l'altro, la possibilità di acquisire con chiarezza quale sia il punto di partenza iniziale del processo educativo in modo da poter constatare, attraverso le verifiche successive dell'andamento del progetto educativo, se gli obiettivi intermedi o finali del progetto siano stati raggiunti ovvero quali adattamenti sia necessario apportare al progetto elaborato nella fase iniziale.

Il progetto educativo deve, quindi, prefissarsi obiettivi specifici, individuare i percorsi educativi e le strategie per il loro raggiungimento, determinare momenti di verifica, prevedere la possibilità di adeguamento alle mutate esigenze del bambino o ai mutati contesti nei quali lo stesso si trova ad interagire.

Un progetto educativo deve individuare le esperienze da far compiere al ragazzo per garantirgli il corretto ed armonico processo di crescita con il coinvolgimento di tutti gli adulti di riferimento che dovrebbero tendere ad una azione comune e condivisa.

L'individuazione delle esperienze da proporre, abbiamo detto, passa, in primo luogo, da una fase di osservazione nel corso della quale l'educatore non solo deve osservare il ragazzo ed i suoi comportamenti, ma deve anche porsi dal punto di vista del ragazzo per comprendere la sua interpretazione di se stesso e dei rapporti sociali.

In questo modo avrà la possibilità, compreso il punto di vista del minore, di elaborare un progetto educativo che, partendo proprio da quel punto di vista, gli proponga un ampliamento delle esperienze e delle relazioni capaci di accrescere i modelli con cui confrontarsi nonché gli orizzonti relazionali con se stesso e con gli altri.

E' bene ricordare che "i bambini, anche quando ci sembrano ancora piccoli, non sono incapaci di orientamento, semmai possono commettere degli errori nell'orientarsi e possono incominciare a pensare che i conflitti si risolvano con la violenza.....il problema diventa come farsi facilitatori del costituirsi in loro di una capacità normativa orientata a rapporti buoni e soddisfacenti, che evitino la sanzione dell'insoddisfazione. E' invece molto forte negli adulti la tentazione di porsi nella posizione di tutori che si assumono, con tanta benevolenza, l'alta sorveglianza sopra di loro, con la conseguenza di fissare in loro l'idea di non poter funzionare secondo un criterio proprio di orientamento, indipendentemente da una etero direzione, anche se quell'orientamento ce l'avrebbero".⁴⁴

Perché un progetto educativo abbia possibilità di successo sono necessari, quindi, due elementi: il reciproco riconoscimento ed un patto educativo.

Il primo è la base di un qualsiasi rapporto. Ci si riconosce quali soggetti umani indipendentemente dai ruoli reciproci instaurando, così, in primo luogo una relazione che riconosce specificità e capacità reciproche.

Nell'ambito di questa relazione, poi, nel far emergere la capacità e la volontà di prendersi carico e cura del ragazzo nasce il patto educativo:

⁴⁴ G. Contri, *Diritto versus educazione o del coraggio di servirsi della propria intelligenza*, in *Minori Giustizia*, 4/2009, p. 38

io adulto mi prendo cura di te ragazzo; io ragazzo accetto te adulto come punto di riferimento con cui confrontarmi nel percorso educativo che il progetto ha previsto per me.

In questo modo si potrà ottenere una condivisione del progetto educativo che porterà il ragazzo ad accettare di affrontare anche prove dure di sperimentazione di se in modi e comportamenti diversi da quelli tenuti precedentemente.

L'assenza di un rapporto di reciproco riconoscimento porterà, quasi inevitabilmente, al rifiuto da parte del ragazzo di qualsiasi proposta che vivrà, esclusivamente, come un'imposizione.

Invece il sentirsi riconosciuto come soggetto ed il sentirsi "curato" da parte dell'adulto educatore porterà il ragazzo a sentirsi parte di quel progetto accettandone anche gli aspetti più difficili.

Il progresso educativo

"Il termine progresso include in sé due elementi: un movimento dinamico che può essere descritto in termini positivi, nella forma di un "avanzamento" (e non di un "arretramento") in una qualche direzione, ma anche – e soprattutto – l'indicazione della direzione, se non della meta, in rapporto alla quale il dinamismo viene identificato come "progressivo". Tale nozione si può applicare in termini ristretti, ad ambiti particolari dell'esperienza umana, sia a livello individuale (la crescita di una persona rappresenta, in qualche modo, il suo "progresso" ed anche i miglioramenti compiuti nel campo del sapere e del fare vengono comunemente chiamati "progressi"), sia a livello sociale (un gruppo umano può "progredire" in una capacità, come pure in una tecnica)".⁴⁵

Nell'ambito di un processo educativo sarà, quindi, indispensabile valutare quali progressi si stanno verificando in direzione dell'obiettivo che il progetto educativo aveva individuato.

Naturalmente perché possa valutarsi il progresso educativo è necessario esercitare, in primo luogo, una funzione diagnostica che

⁴⁵ A. Porcarelli, *Progresso scientifico e progresso umano: l'identità della persona in prospettiva educativa*, www.disf.org

sia in grado di evidenziare i bisogni del bambino e, quindi, determinare il punto dal quale prende le mosse il processo educativo. Una volta che questo è stato avviato si dovrà svolgere una funzione di verifica al fine di accertare se gli obiettivi che sono stati individuati siano stati raggiunti, valutare la validità del metodo e del percorso proposto, apportare le modifiche al progetto ed al percorso individuato in modo tale da adattarlo alla situazione contingente che potrebbe essersi determinata.

Va evidenziato che nella valutazione del progresso educativo non possono essere utilizzati schemi rigidi e precostituiti. Questi, infatti, non tengono conto delle specificità di ciascun soggetto e delle variabili che possono determinarsi durante il processo educativo condizionandolo e deviandone il cammino.

I progressi raggiunti vanno osservati e compresi e tale attività non può essere vincolata da schemi che meglio si adattano e misurazioni e giudizi che devono ritenersi marginali, se non meglio estranei, al processo educativo se si considera che compito dell'educatore è sostenere e rafforzare il bambino nel suo processo educativo che ha come scopo ultimo la sua affermazione sia pure nell'ambito di regole condivise.

Ai fini della valutazione del progresso educativo, naturalmente, l'adulto di riferimento dovrà utilizzare sia l'osservazione diretta, ciò che si manifesta alla sua presenza, sia quella indiretta, ciò di cui viene a conoscenza e che non si è determinato sotto la sua percezione diretta.

Solo in questo modo sarà possibile ottenere una visione complessiva dei comportamenti del bambino che in presenza dell'adulto educatore o in sua assenza potrebbero essere significativamente diversi.

Il progresso educativo, quindi, deve tenere conto dell'insieme dei comportamenti perché anche quelli tenuti in presenza dell'adulto di riferimento sono significativi sia in assoluto, sia raffrontati con quelli tenuti in sua assenza.

Una corretta osservazione e valutazione del progresso educativo, poi, deve essere effettuata spogliandosi dei propri preconcetti e

considerando che non è possibile osservare ogni aspetto del bambino. La valutazione, quindi, dovrà essere effettuata tenendo conto, è bene ripeterlo, della realtà del bambino ed esaminando, in modo particolare, i quegli aspetti legati agli obiettivi primari che si sono individuati nel progetto educativo.

Ancora va sottolineato che il progresso educativo va valutato osservando il bambino in condizioni di vita reale e quotidiana in assenza di interventi condizionanti.

LA PREVENZIONE

Disagio disadattamento e devianza sono tre concetti del tutto distinti tra loro e che, a volte, si sono intesi, errando, come sinonimi.

“Se la devianza è non solo il radicato rifiuto dei valori, mete, procedure socialmente prescritte, ma anche violazione di norme fondamentali che consentono lo sviluppo della persona e la convivenza sociale.....il disadattamento è solo l'espressione di una difficoltà del soggetto di comunicare con se stesso, con il mondo delle cose, delle persone e dei valori in maniera adeguatail disagio è invece una situazione di difficoltà – ambientale o relazionale – che rende meno sereno e lineare il difficile percorso di sviluppo”.⁴⁶

La prevenzione ha la funzione di impedire che una situazione di disagio possa degenerare e trasformarsi in disadattamento o devianza. Nel campo socio – educativo si è soliti distinguere la prevenzione in primaria, secondaria e terziaria.

La primaria ha lo scopo di intervenire al fine di eliminare tutti quei fattori che potrebbero determinare l'insorgere di un problema, la *secondaria* ha la funzione di affrontare tempestivamente una situazione che presenta delle problematiche, la *terziaria* viene utilizzata per ridurre i danni determinati dalla conclamata e radicata manifestazione di un disagio.

La prevenzione primaria, quindi, deve essere utilizzata nell'ambito degli strumenti educativi al fine di fornire al ragazzo quegli stimoli che, come si è detto nei capitoli precedenti, mirino a far emergere la sua individualità nell'ambito delle regole e dei valori condivisi del gruppo sociale.

La sua azione deve mirare non a correggere ed inibire comportamenti negativi quanto a stimolare la scelta da parte del ragazzo di comportamenti positivi sottolineando quali siano i modelli di riferimento comportamentali ispirati a valori fondamentali dell'uomo più che evidenziando ciò che non si deve essere o non si deve fare.

Perché la prevenzione primaria possa agire in modo efficace è

⁴⁶ A.C. Moro, op. cit., p. 494

indispensabile che le diverse agenzie e, per utilizzare la dizione costituzionale, le diverse formazioni sociali ove si svolge la personalità, agiscano di concerto e trasmettendo messaggi che, sia pur portatori di stimoli diversi, siano tutti indirizzati nella medesima direzione – la crescita armonica dell'individuo.

Azioni preventive slegate tra loro quando non contraddittorie, infatti, non solo non riescono a svolgere la funzione preventiva, ma rischiano di rendere il ragazzo confuso ponendolo in una situazione di disagio. Deve ancora sottolinearsi che gli obiettivi della prevenzione primaria, proprio perché legati all'intera formazione del ragazzo, non possono essere conseguiti in tempi brevi. Essi, infatti, richiedono un'attività costante e prolungata nel tempo che deve prendere le sue mosse sin dalla più giovane età.

Deve essere, come accennato, un'azione coerente portata avanti da tutti gli adulti di riferimento del ragazzo e non può essere occasionale o legata a singole ed eccezionali esperienze.

La prevenzione secondaria è rappresentata da interventi più specifici e personalizzati ed interviene allorché le condizioni di disagio del ragazzo si modificano in condizioni di rischio effettivo anche se non ancora concretamente manifestatosi.

L'azione di prevenzione secondaria, quindi, si svolge tenendo particolare conto della specificità del singolo minore e delle sue carenze ed ha lo scopo di predisporre interventi attività educative, sportive, ricreative, scolastiche che spingano il ragazzo a superare la condizione di disagio e disadattamento reinserendolo in normali circuiti di evoluzione e crescita.

Accanto agli interventi indicati, ove necessario, si potranno attivare anche azioni deterrenti che impediscano la ulteriore degenerazione del processo educativo verso la devianza.

Attraverso l'attività personalizzata non si persegue l'obiettivo di "correggere il soggetto, di cambiare la sua personalità, ma di fare in modo che egli possa partecipare, elaborare, utilizzare quelle proposte di attività, quelle risorse, nella prospettiva di attivare qualche cambiamento nell'interazione con l'istituzione e, in un secondo

momento, forse anche della sua personalità”.⁴⁷

Naturalmente questa attività di prevenzione non può essere del tutto slegata dall’ambiente di provenienza del ragazzo.

Un’azione che lo ponga in una condizione che non ha relazione con i luoghi che hanno determinato la condizione di rischio, o meglio, che non abbia alcuna relazione con gli stessi, verrebbe a determinare una situazione non reale che rischia di infrangersi non appena il ragazzo rientra in contatto con la sua realtà.

L’azione di prevenzione deve, invece, incunearsi nella vita quotidiana del giovane affinché la presa di coscienza ed il cambiamento avvengano anche sotto la spinta dei condizionamenti del suo ambiente di origine.

E’ fuori di dubbio che, a seconda dei casi, possa risultare necessario un allontanamento del minore dalla situazione che lo ha condotto alla condizione di rischio.

Come detto, tuttavia, è sempre necessario verificare e sperimentare nel suo ambiente di origine i progressi compiuti.

Il progetto educativo, in questo caso, dovrà prevedere sperimentazioni sempre più ravvicinate e prolungate proprio nell’ambiente di provenienza o, comunque, al di fuori della struttura che ospita il minore.

Va qui sottolineato che negli ultimi anni si è aperta una nuova riflessione in Italia proprio in relazione alla prevenzione secondaria e agli strumenti necessari per poterla attuare in modo efficace.

In particolare si avverte la necessità di una riorganizzazione delle misure amministrative (di cui si parlerà appresso) sia in ordine alle procedure applicative, sia in ordine agli strumenti operativi a disposizione che, allo stato, non sempre si dimostrano efficaci.

La prevenzione terziaria riguarda ragazzi che si sono già resi artefici di condotte devianti e che viene realizzata, con lo scopo del reinserimento sociale, nell’ambito di strutture pubbliche o del privato sociale a seguito dell’applicazione di misure di carattere penale.

Come è facile immaginare produrre cambiamenti su minori tra i 14 ed

⁴⁷ F. Giacca, I minori e la criminalità organizzata a Napoli, www.Mediatrice.net

i 18 anni che abbiano commesso reati tali, per qualità o quantità, da determinare l'intervento delle strutture contenitive della giustizia minorile, non è operazione semplice.

Va sottolineato che la risposta dello Stato, così come concepita con la legislazione penale minorile, non ha uno scopo retributivo o, per lo meno, questo non è il suo scopo principale.

La funzione dell'azione giudiziaria penale minorile è quella di creare per il giovane reali opportunità di crescita e di inserimento nel contesto sociale.

Perché ciò si determini l'azione di prevenzione terziaria deve, in primo luogo, mirare a costruire una condizione di dialogo e di fiducia tra il ragazzo e l'educatore.

“La comunicazione tra minore e educatore deve rispondere ad un modello circolare, cioè dare al minore la possibilità di partecipare alla contrattazione del proprio percorso, negoziare regole e norme, passare da un comportamento di ruolo centrato sull'autorità ad un modello di autorevolezza, accogliere, contenere e restituire in forma più organizzata emozioni e comportamenti disordinati”.⁴⁸

Anche l'intervento sul minore che si è reso autore di azioni devianti a rilevanza penale si va sempre più orientando, come per la prevenzione secondaria, verso interventi che restino avulsi dal territorio e dalle realtà di vita concreta del ragazzo.

Diventa, quindi, indispensabile il rapporto interdisciplinare tra i diversi operatori e, soprattutto, l'interazione tra i servizi proprio dell'amministrazione della giustizia con quelli del territorio.

⁴⁸ F. Giacca, op. ult. Cit.

LE MISURE AMMINISTRATIVE

La funzione

Si può affermare che l'intero impianto del diritto minorile ha la funzione di prevenire il fenomeno della devianza non solo per proteggere la società da comportamenti che le possono arrecare danno, ma, in via principale, per offrire al minore la possibilità di recuperare il suo sviluppo armonico che lo conduca al suo "star bene" nell'ambito del contesto sociale.

L'intervento attraverso le misure amministrative, in definitiva, mira a coinvolgere il giovane in un processo di superamento delle cause che gli provocano disagio e che lo inducono a quei comportamenti che rischiano di tradursi in azioni penalmente rilevanti.

Deve evidenziarsi che l'intervento amministrativo è del tutto diverso, quanto ai presupposti, da quello di natura civile che il Tribunale per i minorenni adotta nell'ambito delle procedure relative al controllo sulla potestà genitoriale.

Quando, infatti, il disagio del minore è causato da comportamenti pregiudizievoli assunti dagli esercenti la potestà genitoriale si è fuori dal campo delle misure amministrative e sarà necessario intervenire ai sensi degli articoli 330 e seguenti c.c.

Le misure adottate in virtù degli articoli citati hanno lo scopo di riattivare la responsabilizzazione ed il corretto esercizio della potestà da parte dei genitori e, quindi, è a questi che sono rivolte ed è a questi che si cerca di impartire disposizioni.

"...gli attuali strumenti dell'intervento sulla potestà...si dimostrano sempre più inadeguati non solo a contrarre il fenomeno (della devianza) ma anche a dare risposte esaustive alle esigenze del minore in difficoltà ed alla sua implicita richiesta di aiuto e, rivolgendosi solo ai genitori, finiscono con il deresponsabilizzare del tutto il minore non soggetto direttamente investito dell'intervento".⁴⁹

Si è detto nel capitolo che precede che la prevenzione si differenzia in primaria, secondaria e terziaria.

Non vi è dubbio che l'applicazione delle misure amministrative

⁴⁹ A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, cit., p. 512

rientra nell'ambito della prevenzione secondaria.

E' necessario, tuttavia, ricordare che il ricorso alle misure amministrative deve sempre presupporre, anzitutto, un intervento mirato e personalizzato da parte degli organi preposti al sostegno del minore.

S'intende affermare che prima di ricorrere alla prospettazione all'autorità giudiziaria minorile della necessità di applicazione di una misura amministrativa è doveroso aver attivato quella rete d'interventi tra le diverse agenzie socio – educativo – assistenziali che, sul territorio, sono preposte alle attività con i giovani.

Ciò in quanto il progetto educativo deve tendere, in prima istanza, al coinvolgimento spontaneo del giovane che, attraverso questo, dovrà raggiungere gli obiettivi di crescita personale e di corretta inserimento nel contesto sociale.

Il ricorso alle misure amministrative sarà giustificato solo quando tutti i tentativi esperiti per coinvolgere il giovane in esperienze di crescita e di socializzazione hanno dato risultati negativi inducendolo a comportamenti evidenziando una condotta irregolare.

E' bene, a questo punto, chiarire cosa debba intendersi per condotta irregolare.

Secondo l'interpretazione offerta dai giudici minorili "l'irregolarità della condotta deve intendersi come un quadro comportamentale dal quale emerge, senza ombra di dubbio, una grave difficoltà nel seguire i ritmi della crescita attraverso comportamenti regressivi e dimostrativi del rifiuto ad aderire al principio di realtà e di abbandono delle seduzioni dell'onnipotenza infantile o alle false rappresentazioni connesse a forme di dipendenza proprie dell'età infantile".⁵⁰

Quindi non ogni singolo comportamento che sia trasgressivo delle regole deve essere classificato come sintomo di una condotta irregolare che richiede l'intervento amministrativo.

Solo il perdurare di più comportamenti nonostante gli interventi di sostegno che si sono attuati nell'ambito dell'assistenza al minore legittima l'attivazione delle misure in esame.

⁵⁰ G. Meucci, F. Scarcella, La tutela dei diritti del minore, Carocci, 1984, p. 88

I comportamenti sintomatici di una condotta irregolare possono, a titolo esemplificativo, individuarsi in assoluto rifiuto delle regole familiari e sociali con comportamenti che possono esporlo a gravi rischi come lo smodato uso di alcol, l'uso di sostanze stupefacenti, comportamenti sessuali non conformi alla sua età, sottomissione psicologica ad adulti che lo inducono a comportamenti non in linea con il suo sviluppo psico – fisico, azioni ripetute ai limiti di condotte penalmente rilevanti o anche concretizzanti reati ma per le quali non iniziano ad operare misure della prevenzione terziaria (applicazione di misure cautelari o esecuzione delle pene irrogate in sede di processo penale).

La procedura

Le disposizioni del r.d.l. 1404/34 non determinano un limite di età prima del quale non siano applicabili le misure in esame.

“Teoricamente le misure amministrative possono essere applicate a tutti i minori di condotta irregolare e, quindi, anche a minori di pochi anni di età. Va, però, subito aggiunto che l'irregolarità della condotta presuppone già la capacità di orientarsi e di scegliere da parte del fanciullo per cui va sicuramente escluso ogni intervento rieducativo prima che il minore abbia compiuto i dieci anni”.⁵¹

Prevede l'art. 25 del regio decreto legge citato che “Quando un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, il genitore, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure.....il provvedimento è deliberato in camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del

⁵¹ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, op. cit., p. 341 – vedi anche M. Covelli, Manuale di legislazione minorile, Sacura, 2006, p. 283

difensore....”.

Titolari, quindi, del potere d’iniziativa sono il P.M., i servizi, gli esercenti la potestà e gli organismi di educazione e protezione dei minori.

Si ritiene, tuttavia, preferibile che il ricorso sia sempre inoltrato dal pubblico ministero a cui si devono rivolgere i servizi e quant’altri abbiano da segnalare un minore che manifesta una condotta irregolare.

Il P.M., infatti, sulla base delle segnalazioni ricevute potrà effettuare un primo approfondimento attraverso il quale valutare l’effettiva consistenza della irregolarità della condotta ed il preventivo esperimento delle procedure assistenziali e di sostegno da parte degli organi preposti.

Se, ad esempio la segnalazione della condotta irregolare arriva dalla scuola è sempre preferibile che si chieda al servizio sociale territoriale, se non già investito dei fatti, di avviare una propria indagine volta ad approfondire il contesto socio – familiare del ragazzo ed a verificare se si siano già esperiti tentativi di recupero.

In assenza di interventi assistenziali il P.M. dovrebbe sollecitarne la predisposizione chiedendo la comunicazione dei risultati ottenuti.

Il P.M. potrà anche convocare il minore e gli esercenti al fine di avere un contatto diretto da cui ricavare ulteriori elementi di valutazione.

In caso di risultati negativi potrà inoltrare un motivato ricorso al tribunale indicando, anche, quale sia la misura che ritiene più utile al recupero del minore.

La competenza territoriale si radica nel tribunale del luogo in cui effettivamente si trova il minore, naturalmente non di passaggio, ma con una stabilità di vita che non necessariamente deve coincidere con il luogo di residenza.

Una volta giunto il ricorso al tribunale questo, in camera di consiglio, valuterà i fatti sottoposti alla sua attenzione e disporrà con delega ad uno dei componenti il collegio l’attività istruttoria: ascolto del minore e degli esercenti, ascolto dei servizi e di quanti altri possano fornire utili indicazioni.

Come prevede la norma il minore potrà essere assistito da un proprio

difensore.

All'esito dell'attività istruttoria il collegio, in camera di consiglio, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

Il fascicolo, relativo al minore sarà, poi, delegato ad uno dei componenti del collegio al fine di monitorare l'andamento della misura che potrà essere modificata, sempre con decisione in camera di consiglio dal collegio, ogni volta che si renda necessario in relazione agli obiettivi che s'intende raggiungere.

Il monitoraggio si attua attraverso l'acquisizioni delle relazioni del servizio sociale ed incontri con il minore.

Si procederà, poi, con il parere del P.M. alla archiviazione della procedura con automatica revoca delle misure applicate sia quando il processo educativo si ritiene giunto a conclusione, sia quando il giovane compie la maggiore età.

Va a questo proposito ricordato che l'art. 29 r.d.l. 1404/34 prevede la possibilità di mantenere in vigore le misure amministrative applicate fino al raggiungimento del ventesimo anno di età.

Ciò è possibile ove sia necessario completare il percorso educativo del giovane in modo tale da consentirgli un inserimento nella società avendo acquisito e metabolizzato tutti gli strumenti necessari.

Poiché, tuttavia, la maggiore età viene raggiunta con il compimento del diciottesimo anno di età e da quel momento non è più possibile imporre alcun provvedimento amministrativo al giovane che fuoriesce dalla tutela prevista dal nostro ordinamento per la gioventù, il trattamento potrà proseguire solo se vi è consenso da parte del giovane.

I provvedimenti adottati dal tribunale sono sempre reclamabili alla sezione minorenni della Corte d'Appello nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, da parte del pubblico ministero o dei soggetti che devono essere sentiti nel corso del procedimento (minore esercenti, la potestà, tutore).

La costante giurisprudenza della Cassazione non ammette la possibilità del ricorso di legittimità in quanto lo stesso, sostiene la Corte, è ammissibile solo per provvedimenti limitativi della libertà personale e tali non sono quelli adottati in sede amministrativa che

hanno lo scopo di attuare mezzi di correzione di natura educativa.⁵²

La tesi della Cassazione è, tuttavia, contestata da parte di autorevole dottrina.

“Le argomentazioni della Suprema Corte non sembrano condivisibili, né per la verità perspicue, perché in sostanza interventi coattivi sul ragazzo – a cui si impongono obblighi di fare, comportamenti da tenere, obblighi eventuali di residenza in una comunità e l’allontanamento dal suo ordinario ambiente di vita – difficilmente possono considerarsi come non incidenti sulla sua libertà personale. L’equivoco della funzione civile di questi interventi finisce così per ridurre le garanzie del minore”.⁵³

Va qui ricordato che anche all’esito del procedimento penale minorile, ai sensi degli articoli 32 e 33 dpr 448/88 è possibile applicare, in via urgente, provvedimenti amministrativi che, poi, dovranno essere convalidati dal tribunale in sede amministrativa entro trenta giorni dall’applicazione.

Le misure applicabili

Ai sensi della legge vigente come formulata dalle modificazioni anche relative alla soppressione degli istituti assistenziali, è possibile applicare al minore che presenta una condotta irregolare l’affidamento al servizio sociale ed il collocamento in comunità.

⁵² È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111, secondo comma, cost. avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello - Sezione per i minorenni in sede di reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni concernente l'applicazione ad un minore delle misure rieducative previste dall'art. 25 del R.d.l. 20 luglio 1934 n.1404 (come modificato dalla legge 25 luglio 1956 n. 888), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (dato il soggetto che lo adotta, il procedimento, la forma, la finalità e la modificabilità e revocabilità) che non risolve contestazioni tra contrapposti diritti soggettivi, ma che ha la funzione di provvedere, nel modo ritenuto più conveniente, agli interessi del minore alla socializzazione e che, per la espressamente prevista modificabilità e revocabilità, è inidoneo ad acquistare forza di cosa giudicata. (Cass. Sez. 1, n. 444 del 22.1.82)

⁵³ A.C. Moro, op. cit., p. 518

L'affidamento al servizio sociale

Con questa misura il tribunale affida il minore al servizio sociale territoriale del luogo di residenza che dovrà elaborare per lui un progetto educativo volto al recupero di una corretta crescita.

Si è detto che l'affidamento viene disposto dal tribunale che nel provvedimento, tenendo conto dei risultati dell'istruttoria esperita, dovrà indicare gli obiettivi da perseguire: istruzione, socializzazione, preparazione professionale, terapie volte al superamento di dipendenze.

Il servizio investito del caso, quindi, dovrà seguire il minore e spronarlo nell'ambito del progetto predisponendo per lui attività, tempi e modalità di svolgimento.

“L'affidamento al servizio sociale consiste nell'obbligo da parte del minore – che conserva la sua libertà personale – di tenersi in contatto con la persona incaricata della sua educazione e di seguirne le prescrizioni; e nell'obbligo, da parte dell'operatore sociale titolare dell'affidamento, di sorvegliare costantemente la condotta del minore, tenendo frequenti contatti con lui, consigliandolo opportunamente, controllando le sue frequentazioni, agevolandolo nella ricerca di una occupazione, favorendo i suoi rapporti con la famiglia – se valida – guidandolo nella scelta degli ambienti di vita, ponendo a sua disposizione quelle opportunità di inserimento sociale che eventualmente gli fossero mancate in precedenza”.⁵⁴

Si è già detto nel capitolo relativo al progetto educativo che perché questo abbia successo è necessario coinvolgere il giovane anche nella fase della formulazione in modo tale da ottenere la sua adesione.

Poiché siamo nel campo delle misure di rieducazione va da sé che anche lì dove non dovesse ottenersi la piena adesione del ragazzo sarà necessario anche procedere attraverso interventi autorevoli che lo inducano a sperimentare quanto predisposto per lui.

Il compito del servizio, quindi, sarà quello di coordinare i diversi interventi tenendo anche i contatti con le diverse agenzie coinvolte.

Lo stesso servizio dovrà relazionare periodicamente al tribunale secondo la cadenza stabilita nel provvedimento di affidamento, così

⁵⁴ R. Ricciotti, *La giustizia penale minorile*, Cedam, 1998, p. 139

da tenerlo aggiornato sia sugli sviluppi del processo educativo, sia sulle modifiche al progetto che, di volta in volta, si siano rese necessarie.

La misura, naturalmente, in base alle segnalazioni del servizio ed ai risultati ottenuti potrà sia essere revocata, qualora non più necessaria avendo il giovane ripreso una regolare condotta e crescita, sia essere sostituita con quella del collocamento in comunità in assenza di risultati concreti e di adesione al programma da parte del minore.

Il collocamento in comunità

Trova applicazione quando quella dell'affidamento al servizio sociale si è manifestata inefficace ovvero la situazione del minore era tale da non consentire un intervento senza sottrarlo dal suo ambiente di vita. Ciò si determina tutte le volte in cui il territorio non offre risorse adatte ad influire in senso positivo sul minore o quando la spinta dei gruppi a cui il minore si è aggregato è più forte dei tentativi di recupero, o, ancora, quando il tessuto sociale di appartenenza non riesce ad esprimere input positivi.

La comunità o casa famiglia, che di fatto è il modello predisposto dagli enti locali all'indomani della chiusura nel 1977 delle strutture rieducative gestite dal ministero della Giustizia, ospita un numero limitato di ragazzi ai quali viene applicato un trattamento personalizzato in un ambiente che cerca di ricalcare quello che dovrebbe essere l'ambiente familiare.

La comunità, di concerto con il servizio sociale, deve predisporre il progetto educativo per il minore gestendolo e modificandolo man mano che si presenti la necessità.

Sia il progetto che le diverse modificazioni devono essere comunicate al tribunale per i minorenni che ha adottato il provvedimento.

Il progetto educativo può anche prevedere rientri in famiglia da parte del minore che devono essere valutati e gestiti nell'ambito del piano di trattamento.

Da ciò deriva che è sufficiente comunicare al tribunale la previsione di rientri in famiglia del minore senza attendere alcuna autorizzazione.

Va, infatti, ricordato che la misura amministrativa non è misura cautelare penale ma esclusivamente una misura di rieducazione che viene applicata e revocata dal tribunale, ma la cui gestione è tutta demandata agli organi preposti all'intervento educativo.

La vita del minore, quindi, si svolgerà all'interno della comunità che lo gestirà consentendogli maggiori o minori spazi di autonomia a seconda dei progressi compiuti.

Va qui sottolineato, senza alcuna nostalgia per il sistema delle case di rieducazione e per i riformatori giudiziari, che l'attuale sistema necessita dell'adesione del minore per ottenere risultati.

Quando, infatti, il ragazzo non intende sottoporsi al processo educativo sia in affidamento al servizio sociale sia in comunità, non vi è alcuna possibilità di proseguire gli interventi in suo favore prova ne sia che le procedure vengono archiviate per impossibilità ad intervenire.

E' notorio che un qualunque intervento educativo impone uno sforzo da parte dell'educando di adattamento alle regole ed è altrettanto notorio che nell'ambito di ogni famiglia vi sono momenti in cui il rispetto delle regole viene richiesto con maggiore rigore.

Poiché nel caso di cui ci si occupa si tratta di intervenire su ragazzi disabituati a vivere secondo regole di condotta utili e valide per se stessi e per la società, bisognerebbe valutare l'opportunità di creare delle strutture che, almeno in una prima fase, non consentano l'allontanamento del ragazzo così da permettere almeno la sperimentazione della proposta educativa superando quella fisiologica fase del rifiuto per tutto ciò che viene imposto.

IL PROCESSO PENALE MINORILE

La funzione

Quello della funzione del processo penale a carico di imputati minorenni è stato, ed è tutt'ora, uno degli aspetti più discussi e sul quale si continuano a contrapporre le diverse scuole di pensiero.

Da un lato coloro che ritengono il processo luogo deputato alla rieducazione del soggetto entrato nel circuito penale e dall'altro coloro che, invece, ritengono il processo il luogo deputato esclusivamente all'accertamento dei fatti e all'attribuibilità o meno degli stessi a quel determinato soggetto.

Per meglio comprendere la funzione del processo minorile è necessario partire dalle disposizioni internazionali che ne hanno determinato l'ispirazione.

Le così dette Regole di Pechino del 1985 e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 87/20 affermano la necessità che per i minorenni sia predisposto un procedimento penale specifico ed una risposta penale adeguata che eliminino, per quanto più possibile, ogni stimolo che possa influire negativamente sul giovane.

Proprio tenendo conto di queste indicazioni il legislatore del 1988 ha tentato di predisporre un modello processuale che riducesse il danno della stigmatizzazione e dell'impatto con l'apparato giudiziario rendendo il minore non soggetto passivo che subisce il processo ma soggetto partecipe dello stesso.

La relazione al codice sottolineava che "il minore deve essere protagonista del suo processo, in quanto da oggetto di protezione e tutela è sempre più considerato come titolare di diritti soggettivi perfetti".

"Al diritto del minore al processo consegue il principio fondamentale secondo cui il minorenne accusato di violazione della legge penale ha pieno diritto ad un processo ove trovino posto le garanzie ordinarie in favore dell'imputato, ma anche diritto che gli vengano evitati sofferenze e pregiudizi inutili, che possano incidere negativamente sullo sviluppo della sua personalità".⁵⁵

⁵⁵ M. Covelli, Manuale di legislazione penale minorile, cit., p. 96

Ritenere che il processo penale minorile abbia compiti di rieducazione è tesi in contrasto con il dettato costituzionale che attribuisce solo alla pena, art. 27 comma 3 Cost., la funzione rieducativa.

D'altra parte conferire finalità educativa al processo significherebbe attivare in una sede impropria, quella dell'accertamento penale, una finalità che ha bisogno di strumenti e presupposti del tutto diversi, e che rischierebbe di mettere in secondo piano la funzione principale del processo rendendo il minorenni un presunto colpevole.

“Il processo a carico dei minorenni, sia pur utilizzato come risorsa estrema e con le modulazioni applicative rese necessarie dalle caratteristiche personologiche dell'imputato, partecipa, a tutti gli effetti, delle connotazioni e delle finalità tipiche della giurisdizione penale”.⁵⁶

Ed allora il processo penale a carico di imputati minorenni non può che, come sopra detto, avere la funzione di verificare se un determinato fatto si è determinato, se lo stesso costituisce reato e se è attribuibile al soggetto che ci si trova a giudicare che, nel caso del processo minorile, è un soggetto che al momento della commissione del fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

La particolarità che certamente è presente nel procedimento a carico di imputati minorenni è che l'applicazione delle norme processuali deve avvenire in modo tale da non arrecare, o arrecare il minore, pregiudizio possibile al minore e, soprattutto, per quanto possibile, non interrompendo i processi educativi in atto.

Il processo minorile, quindi, deve tenere conto, nel suo svolgimento, delle esigenze educative.

Questa affermazione, tuttavia, non sta a significare che le esigenze educative sono prevalenti rispetto alla finalità dell'accertamento di cui si è detto.

“L'articolo 1, in particolare, stabilisce che disposizioni processuali ‘sono applicate in modo adeguato’ e non che *sono applicabili se sono adeguate* ‘alla personalità e alle esigenze educative del minorenni’.

⁵⁶ G. Assante, P. Giannino, F. Mazzioni, Manuale di diritto minorile, La terza, 2000, p. 258

Ferma la doverosa attuazione delle regole della giurisdizione, si deve operare il massimo sforzo di individualizzazione applicativa compatibile con la loro funzionalità processuale”.⁵⁷

L’individualizzazione del processo, sempre nell’ambito di regole precostituite valide per tutti, consente di adattare al caso concreto l’applicazione delle misure cautelari, di istituti come l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in uno con il perdono giudiziale, che, in presenza di determinati requisiti e vantaggi per il soggetto processato e la società, possono determinare la rinuncia alla pretesa punitiva, ma mai la formulazione di un processo personalizzato e piegato ad esigenze educative che vanno amministrate in altri ambiti dell’ordinamento.

L’educazione del minore va gestita nelle agenzie educative, nell’ambito delle misure civili o amministrative ovvero, in ultima istanza, al momento dell’esecuzione della pena.

Il processo è, e resta un processo penale che, come sopra detto, deve accertare i fatti arrecando il minore danno possibile.

Si può, allora, affermare che il processo penale minorile è processo del fatto e processo della persona avendo il compito di accertare la verità processuale tenendo conto delle particolarità del soggetto che al processo viene sottoposto.

I soggetti e i ruoli

Tenuto conto delle particolarità del processo minorile che si sono evidenziate nel paragrafo che precede, non vi è dubbio che tutti i soggetti in questo coinvolti, nel rispetto dei propri ruoli, devono acquisire una conoscenza specifica degli istituti e delle finalità del processo in modo tale da essere compartecipi del procedimento.

Se, infatti, le regole processuali devono essere applicate tenendo conto della personalità dell’indagato o imputato minorenni non è possibile prescindere, in ogni singolo atto processuale, dalla valutazione dell’impatto che questo può avere sul giovane sottoposto a processo e su come questo impatto possa essere reso il meno

⁵⁷ G. Giostra, commento all’art. 1 dpr 448/88, in *Il processo penale minorile*, Giuffrè, 2007, p. 13

dannoso possibile.

Questo processo di analisi presuppone, accanto alla conoscenza degli istituti processuali, l'acquisizione di una professionalità che sia capace di essere attenta ai bisogni del giovane e all'impatto che su questi può avere ogni singolo stimolo.

Proprio tenendo conto di queste necessità nell'ambito dell'ordinamento giudiziario si tende ad offrire ai magistrati minorili, sia togati che laici, opportunità di aggiornamento ed approfondimento, si è istituito il nucleo di polizia giudiziaria specializzato presso le procure minorili e, almeno nella fase di avvio del codice, si sono effettuati corsi di aggiornamento professionale per questo personale che sarebbe opportuno effettuare con una periodicità fissa in modo tale da consentire sia l'aggiornamento a chi è già parte dei nuclei di polizia giudiziaria presso le procure minorili, sia di acquisire una preparazione specifica da parte di chi aspira a far parte dei detti nuclei.

Anche i Consigli dell'ordine degli avvocati, di concerto con i tribunali e le procure per i minorenni effettuano, con cadenza periodica, corsi di aggiornamento e perfezionamento per i loro iscritti. Corsi che, per altro, consentono l'iscrizione negli albi dei difensori di ufficio per imputati minorenni.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo, magistrati, difensori, servizi, genitori, dovranno essere capaci di mantenere un costante dialogo, sia pur nella differenza dei ruoli, volto a calibrare l'attività processuale nel rispetto delle esigenze educative del minore.

Un dialogo che proprio le differenti posizioni non rende sempre agevole ma che deve, comunque, essere mantenuto se non si vuole tradire la funzione stessa del processo minorile ove "Ogni singola disposizione normativa manifesta chiaramente il carattere di specialità del processo minorile che trova il suo principio ispiratore nell'articolo 40 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del Fanciullo. Tale disposizione impone, infatti, una forte specializzazione in un settore in cui le clausole di salvaguardia dei minori abbiano prevalenza anche rispetto ad interessi fondamentali

protetti in modo differenziato per gli adulti. È questo il senso dell'espressione "*assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato*", contenuta nel quarto comma dell'articolo 40 citato, espressione che non solo mette sullo stesso piano la situazione del minore ed il reato, ma, in caso di parità, attribuisce indubbia prevalenza alla prima, poiché impone un trattamento conforme al benessere del fanciullo stesso".⁵⁸

Il giudice

Si tratta di un magistrato di carriera che fa parte di quella giurisdizione specializzata che è la magistratura minorile e che deve anche egli avere una particolare propensione ad assolvere i compiti che il dpr 448/88 gli attribuisce.

In primo luogo deve comunicare con le parti e con l'imputato in particolare in quanto gli corre l'obbligo di illustrargli il processo e le decisioni che vengono adottate, ma, come sopra accennato, deve anche essere capace di mettere in comunicazione tra loro i diversi soggetti coinvolti nella vicenda processuale.

Proprio attraverso la comunicazione dovrà ottenere il consenso all'attuazione delle scelte processuali adottate.

Un consenso che potrà ottenere solo mostrando di avere conoscenza della realtà personale e sociale del minore.

E' la stessa relazione al dpr 448/88 a sottolineare la necessità della specializzazione "...l'esistenza dell'organo specializzato e la previsione di un'apposita disciplina per i minorenni postulano anche processi formativi specifici, accertamento di specifiche attitudini e preparazione del giudice sia esso togato che onorario".

Ruolo particolarmente delicato è quello del giudice che, sia pur nella sua terzietà, deve, come detto, mantenere aperto il dialogo tra le parti. "La terzietà del giudice minorile deve essere una terzietà imparziale sì, ma che tenga conto che per esplicare i suoi compiti deve instaurare rapporti con i servizi e dialogare con l'utenza.

⁵⁸ R. Conforti, I principi generali del processo penale minorile, Overlex. Com, 2008

E' chiaro che deve esserci distinzione tra le competenze specifiche ed i ruoli, ma tale distinzione non deve significare distacco, non dialogo".⁵⁹

Ai giudici minorili viene attribuita l'intera competenza penale per qualsiasi reato sia stato commesso da un minorenne e nell'ambito della stessa giurisdizione svolgono funzioni di Gip, Gup, giudici del dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza.

Nell'ambito della Corte d'Appello, poi, viene formata una sezione specializzata a cui vengono devoluti tutti i processi in grado di appello relativi a reati commessi da imputati minorenni e giudicati dal tribunale per i minorenni.

I giudici onorari

Sono esperti che affiancano i giudici togati nei collegi determinando quella integrazione dei saperi che, nell'ambito del processo minorile, si è più volte sottolineato essere essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati.

Le specializzazioni richieste sono biologia, psichiatria, psicologia, antropologia criminale, pedagogia, assistenza, pediatria, sociologia.

La legge istitutiva del tribunale per i minorenni prevede, ancora, che accanto al giudice togato i due esperti siano un uomo e una donna così determinando anche l'integrazione di sensibilità diverse.

"Il giudice onorario minorile esprime non tanto una forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, quanto una situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un cittadino idoneo per le sue particolari competenze".⁶⁰

Va qui evidenziato che il ruolo dei giudici onorari nell'ambito dei collegi penali, accanto al contributo da essi fornito nell'ambito della camera di consiglio, diviene essenziale nella gestione della messa alla prova.

Nel momento in cui viene sospeso il processo ed avviata la messa alla

⁵⁹ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, op. cit., p. 288

⁶⁰ P. Giannino, Il processo penale minorile, Cedam, 1997, p. 4

prova il giudice togato designa uno dei membri onorari quale giudice di riferimento di quella specifica procedura e compito del giudice onorario sarà quello di seguire tutto l'andamento della prova intervenendo con convocazioni del giovane sottoposto all'istituto quando necessario e riferendo al giudice togato ed al collegio quando appaia necessario adottare decisioni correttive o fissare un'udienza per l'eventuale revoca della prova.

Il pubblico ministero

E' l'organismo cui è attribuito il potere d'indagine allorché riceve una notizia di reato ma non è corretto dire che egli è una parte processuale così come il difensore.

La legge, infatti, gli impone di svolgere la funzione di accertamento dei fatti acquisendo e valutando anche le circostanze a favore dell'indagato.

Il pubblico ministero, quindi, è il primo "giudice" di un fatto.

Nell'ambito del processo penale minorile egli è, poi, il primo organo giudiziario che viene in contatto, direttamente o in via mediata, con il minore e con la sua storia personale.

E' la Corte Costituzionale che con la sentenza 30.4.73 n. 49 ha evidenziato che "il p.m. assume, nel processo minorile, un ruolo ed una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale per i minorenni. Esso non è soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione dell'eventuale realizzazione pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse – dovere dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva".

Appare evidente, quindi che il P.M. "...è non solo organo di promozione dell'azione giudiziaria, sia nel penale che nel civile, ma è anche organo di controllo, nell'interesse del minore, dell'operato del giudice: ciò non solo attraverso il suo diritto d'impugnazione ma anche attraverso la sua partecipazione al giudizio, il suo potere

d'impulso processuale....".⁶¹

La particolare figura del P.M. nell'ambito del processo penale minorile, poi, è sottolineata dall'obbligo che incombe anche e, in primo luogo, su di lui di effettuare gli accertamenti sulla personalità dell'indagato ai sensi dell'art. 9 del dpr 448/88.

E', infatti, proprio attraverso questi accertamenti che il P.M. sceglierà gli istituti processuali da attivare tenendo conto del grado di maturità del minore e, quindi, della consapevolezza che lo stesso ha del suo agire.

La polizia giudiziaria

L'articolo 5 del dpr448/88 ha previsto l'istituzione presso ciascuna Procura della Repubblica minorile di una sezione specializzata della polizia giudiziaria a cui deve essere assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Scopo della norma è mettere il minore sottoposto ad indagini a contatto con soggetti che riescano a gestire l'attività d'indagine senza creare difficoltà d'impatto del minore, non solo quello indagato, con il sistema giustizia.

Va rilevato, tuttavia, che il primo contatto con il minore non è del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria minorili ma del personale che opera sul territorio.

Poiché quest'ultimo non necessariamente deve essere in possesso di attitudini e requisiti specifici per il rapporto con il minore deve auspicarsi solo che gli organi territoriali agiscano, per quanto possibile, tenendosi in relazione con il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria minorili.

"In un'ottica di interazione fra strutture che, a vario titolo, partecipano al rito minorile, appare efficace l'osservazione di chi ritiene che per esercitare appieno il ruolo specializzato ed acquisire le necessarie conoscenze personologiche richieste, è fondamentale che le sezioni di polizia giudiziaria mantengano uno stretto rapporto non solo con il pubblico ministero, bensì con gli operatori dei servizi della

⁶¹ A.C. Moro, op. cit., p- 126

giustizia minorile e degli enti locali”.⁶²

Alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure minorili sono affidate dal sostituto procuratore le indagini relative ai casi per i quali sono in corso le indagini.

E', infatti, facoltà del sostituto affidare le deleghe d'indagine sia agli organi territoriali di polizia giudiziaria sia a quelli presso la Procura.

L'indagato o imputato minorenni

E' imputabile il minore che abbia compiuto i quattordici anni ma non abbia ancora raggiunto la maggiore età.

L'imputabilità dipende, poi, anche dall'acquisita capacità d'intendere e di volere.

Due, quindi, gli elementi che devono concorrere e che è necessario accertare: l'età e la capacità che nei soggetti minori di età non è presunta, come nel caso dei maggiorenni, ma che deve essere sempre dimostrata.

Operativamente il primo elemento che deve essere accertato è l'età che, relativamente ai soggetti nomadi o stranieri non accompagnati, è spesso incerta e di non facile individuazione.

In via di urgenza, anche da parte degli organi di polizia, si dovrà procedere ad un accertamento sommario, in genere l'esame radiografico del polso, al fine di accertare la minore età ed il raggiungimento del quattordicesimo anno di età.

Successivamente, nel rispetto dell'art.8 dpr 448/88, è necessario procedere con l'esame peritale attraverso gli esami auxologici.

L'accertamento può essere effettuato, nella fase delle indagini preliminari, sia attraverso l'incidente probatorio, sia attraverso una consulenza tecnica disposta da parte dello stesso P.M.

Il citato articolo 8 prevede, poi, in ossequio al principio del favor rei, la presunzione di minore età se, all'esito degli accertamenti, permanga il dubbio in relazione all'età.

Si è detto che successivamente all'accertamento della minore età è

⁶² S. Giambruno, Gli organi giudiziari minorili, in V. Musacchio, a cura di, Manuale di diritto minorile, Cedam, 2007, p. 638

necessario accertare la capacità d'intendere e di volere.

“Queste sono state definite: quella d'intendere come l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, e, quindi, come la capacità di comprendere il proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative sui terzi; quella di volere come il potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore: in altri termini è l'attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi antagonistici”.⁶³

Sul tema più volte si è espressa la Cassazione che con sentenza 24271/2006 ha evidenziato come il giudizio sulla maturità non richieda particolari indagini tecniche potendo essere formulato attraverso l'esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio apprezzando le condizioni familiari, socio – ambientali, il grado di istruzione e di educazione raggiunta in relazione alla natura del reato commesso.

Gli accertamenti sulla personalità, quindi, sono l'elemento caratterizzante ed essenziale del procedimento a carico di imputati minorenni.

“Per attuare in pieno le finalità rieducative non possono bastare una sommaria presa di conoscenza del soggetto e una superficiale analisi della sua personalità: le indagini sulla personalità sono funzionali alla individuazione della risposta più adeguata alle difficoltà personali e sociali che il minore ha evidenziato commettendo il fatto penalmente rilevante”.⁶⁴

Gli accertamenti, tuttavia, non devono porre l'accento esclusivamente sugli elementi valutativi della imputabilità, ma devono evidenziare anche la personalità attuale del minore, ben potendo il processo celebrarsi a distanza di tempo dal fatto, in modo tale da rendere palese l'evoluzione del minore così da poter adeguare alla sua nuova

⁶³ Fiandaca, Musco, Diritto penale, Zanichelli, 2002, p. 288 e ss.

⁶⁴ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, cit., p. 291

situazione gli istituti processuali.

Una volta determinata la capacità del minore questi diviene titolare in prima persona dell'esercizio di diritti processuali anche con prevalenza sulla eventuale diversa volontà degli esercenti la potestà genitoriale.

Il minore potrà nominare e revocare direttamente il difensore, eleggere domicilio, prestare il consenso alla definizione del procedimento in sede di udienza preliminare, chiedere l'applicazione della messa alla prova, il rito abbreviato o immediato e di essere assistito affettivamente da persona diversa dagli esercenti la potestà. Se ha compiuto i sedici anni potrà chiedere la pubblicità dell'udienza, ferma la valutazione di opportunità da parte del presidente del collegio.

La vittima

Nell'ambito del processo penale minorile la vittima del reato trova uno spazio limitato.

Ai sensi dell'articolo 10 dpr 448/88, infatti non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato.

Questa scelta, criticata da alcuni, risponde alla ratio dell'intero processo minorile che deve rispettare il canone della minima offensività.

La costituzione di parte civile, infatti, farebbe entrare nel processo un elemento di tensione determinato dalla proposizione di interessi privati, quelli della parte civile, che potrebbero collidere con le finalità di recupero del minore.

Il principio è stato sottolineato, tra l'altro, dalla sentenza 23.12.97 n. 443 della Corte Costituzionale.

Il divieto di costituzione di parte civile, tuttavia, non solo non impedisce di poter avviare le azioni risarcitorie nella sede civile ordinaria, ma non preclude nemmeno l'esercizio delle facoltà previste dal codice di rito.

La parte lesa, infatti, potrà presentare memorie, fornire elementi di

prova ed ha il diritto di essere informata in caso di archiviazione della procedura al fine di proporre eventuale opposizione.

Essenziale, poi, il ruolo della parte lesa nella messa alla prova dove la conciliazione con la stessa è uno degli elementi costitutivi dell'istituto.

I genitori, gli esercenti la potestà, gli affidatari

E' la Corte Costituzionale, con la sentenza 29.4.75 n. 99, a sottolineare, vigente la procedura prevista dal rdl 1404/34, il ruolo degli esercenti la potestà genitoriale.

La Corte sottolineava come la presenza dei genitori aveva lo scopo di garantire al minore un'assistenza che andava ad affiancarsi a quella tecnica del difensore abbracciando gli aspetti affettivi e morali che diventano, nel processo minorile, elementi determinanti per le scelte da compiersi.

Nonostante l'articolo 7 del dpr 448/88 preveda l'obbligo di notifica agli esercenti la potestà solo di alcuni atti, informazione di garanzia e decreto di fissazione di udienza, e, nel caso di applicazione di misure precautelari l'avviso da parte degli organi di P.G. procedenti, appare preferibile sottolineare che, sia pur nel silenzio della legge, si provveda a dare avviso agli esercenti la potestà di tutte quelle attività d'indagine cui ha diritto di assistere l'indagato ed il suo difensore.

Si pensi agli interrogatori, individuazioni di persona, ispezioni, perquisizioni etc.

Ma, ancora di più è essenziale dare avviso ai genitori della chiusura delle indagini preliminari.

In tal modo, infatti, si mettono in grado gli esercenti la potestà di attivarsi per garantire al minore l'esercizio eventuale delle facoltà previste dall'art. 415bis c.p.p.

Va, infine, rilevato che la norma fa una distinzione tra genitori ed esercenti la potestà genitoriale.

Diverse, infatti, sono le loro facoltà.

Mentre il genitore ha diritto ad offrire l'assistenza affettiva al minore è solo l'esercente la potestà che potrà integrare la difesa del minore.

L'articolo 12, infine, consente al minore di indicare anche un soggetto diverso dai genitori ai fini della sua assistenza affettiva e psicologica.

Il difensore

Considerato che il dpr 448/88 afferma la necessità di assistenza morale e tecnica del minore è evidente che ritiene questi un soggetto debole che ha bisogno di particolare attenzione nel corso dell'intero procedimento al fine di garantire il principio della minima offensività. Proprio partendo da questo assunto il dpr 448/88 ha previsto la istituzione di un elenco dei difensori muniti di particolar specializzazione in campo minorile da cui attingere per la nomina dei difensori di ufficio.

Ovviamente, va subito detto, il diritto di difesa consente all'indagato o, per lui, agli esercenti la potestà genitoriale, di nominare il difensore che ritengono più idoneo a garantire la difesa tecnica e che, non necessariamente, deve essere iscritto nell'elenco dei difensori specializzati in diritto minorile.

Quanto alle funzioni del difensore va evidenziato che accanto a quelle tipiche della sua attività in ambito processuale ordinario ve ne sono altre che rispondono alle esigenze del procedimento a carico di minorenni.

La dottrina sostiene, infatti, che il difensore debba anche tenere i contatti con i servizi ministeriali e con i familiari del minore in modo tale da stimolare sia le loro attività, sia la ricerca delle soluzioni più idonee.

Va, tuttavia, evidenziato che il partecipare al rito minorile non può e non deve fuorviare l'azione difensiva.

“Anche nel processo minorile il difensore rappresenta unicamente gli interessi del suo cliente. Pertanto egli deve prendere contatto con il minore ed avere con il suo assistito, sia che questo si trovi in stato di detenzione, sia che sia libero, colloqui chiarificatori sulla vicenda processuale; prendere atto della volontà del minore; concordare con lui la strategia processuale da seguire.

E' chiaro che sia all'adulto che al minore vanno spiegate accuratamente tutte le possibili soluzioni processuali. Maggior

impegno, naturalmente, richiede il colloquio con l'imputato minorenni, il quale ha una personalità più fragile, ha una minore capacità d'intendere e di volere, è maggiormente angosciato dalla vicenda processuale".⁶⁵

I servizi

Tenuto conto della complessità delle funzioni loro assegnate l'argomento sarà trattato in un separato capitolo.

Istituti particolari

Le misure precautelari

Vengono applicate dalla Polizia Giudiziaria, nel caso dell'arresto in flagranza di reato, o da questa e dal Pubblico Ministero, è l'ipotesi del fermo, nel caso che, in assenza della flagranza, vi sia pericolo di fuga dell'indagato.

Si dicono precautelari in quanto precedono la decisione del Giudice per le indagini preliminari in relazione all'applicazione di una misura cautelare.

A differenza di quanto previsto per i maggiorenni l'arresto ed il fermo, nel processo penale minorile, sono sempre facoltativi.

Rispetto all'originaria disciplina, con il d.lgs. 12/1991 è stata ampliata l'area di applicazione di queste misure senza, tuttavia, modificare il principio del favor libertatis e della non interruzione dei processi educativi in atto.

"Tali principi furono enunciati nella relazione al testo del d.p.r. che sottolineava come in questa materia si dovesse "tener conto, insieme con le esigenze di cautela processuale, della fragilità caratteriale del minore e della necessità di non cagionare dannose interruzioni dei processi di evoluzione positiva della personalità eventualmente in atto".

Conclusioni queste a cui si giungeva sia in ossequio alle Regole di Pechino del 1985⁶⁶, sia tenendo conto delle decisioni della Corte

⁶⁵ M. Covelli, *Manuale di legislazione penale minorile*, op. cit., p. 115

⁶⁶ Regole minime per l'amministrazione della giustizia approvate nella sessione plenaria dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 29.11.1985

Costituzionale, in particolare in materia di Ordinamento Penitenziario, ove veniva sottolineata la differenza che corre tra un soggetto maggiorenne ed uno minore e, quindi, sulla necessità di avere trattamenti che tengano conto delle specificità derivanti dall'età".⁶⁷

Le misure previste dal codice minorile sono: arresto in flagranza di reato, fermo di P.G. o del P.M., accompagnamento a seguito di flagranza.

Va sottolineato che, se si prescinde dal fermo disposto dal P.M., le altre misure sono atto proprio della polizia giudiziaria che, tenendo conto del reato commesso, ma anche della personalità del minore, deve valutare se sia il caso o meno di procedere con la misura cautelare o con la denuncia a piede libero.

L'intervento del P.M., infatti, è successivo all'operato della polizia giudiziaria.

Accanto alla valutazione della personalità del minore due sono i criteri da applicare: uno quantitativo relativo alla misura della pena edittale prevista applicata la riduzione della minore età anche nella sua minima estensione al fine di verificare se per quel tipo di reato sia prevista la misura precautelare; ed uno qualitativo tenendo conto, cioè, del fatto concreto verificatosi indipendentemente dalla qualificazione giuridica.

Nel corso dell'esecuzione delle misure in esame si dovrà evitare ogni forma di pubblicità che possa stigmatizzare il minore in modo negativo, si dovrà tener conto del principio della minima offensività che sta a sottolineare l'uso solo in caso di necessità delle misure e della necessaria immediata assistenza psicologica.

Bisognerà condurre immediatamente il minore nelle strutture per lui predisposte che devono impedire ogni forma di contatto con indagati maggiorenni.

L'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza

Per l'arresto e l'accompagnamento a seguito di flagranza è necessario

⁶⁷ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, voce caratteri generali delle misure precautelari, I diritti dei minori, Leggi d'Italia Professionale, opera on line.

riferirsi alla nozione di flagranza dell'art. 382 c.p.p. ove è stabilito che "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

Nel caso di flagranza, come detto gli operatori della Polizia Giudiziaria dovranno tenere conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità del minorenne.

Valutazioni tanto più importanti se si considera che è proprio in virtù di queste che dovrà essere operata la scelta circa l'applicazione dell'arresto o dell'accompagnamento.

Nel caso del fermo va sottolineato che non solo vi è una differenza quantitativa rispetto alle altre due misure (non si può operare il fermo se non per quei reati per i quali possa essere applicata la misura della custodia cautelare e che prevedano la pena non inferiore, nel minimo, a due anni), ma è sempre necessario che vi sia, accanto alla gravità indiziaria, pericolo di fuga.

Quanto alla gravità degli indizi questi sono gli stessi che devono essere posti a base dell'applicazione di una qualsiasi misura cautelare. Più articolato il problema del pericolo di fuga che nonostante sia stato eliminato dal novero delle esigenze poste a base della custodia in carcere si ritiene debba sussistere in relazione al fermo che è istituito diverso dall'applicazione della custodia in carcere e per il quale, quindi, non è possibile alcuna estensione analogica.

L'accompagnamento a seguito di flagranza è un istituto, quasi desueto per la verità, che non trova riscontro nel codice di procedura ordinario.

Il personale della polizia giudiziaria, a seguito della flagranza, può portare il minore presso gli uffici per consegnarlo agli esercenti la potestà o a persona di sua fiducia.

Ove ciò non sia possibile il P.M., avvertito provvede a far condurre il minore presso il centro di prima accoglienza.

Applicata la misura precautelare la Polizia Giudiziaria deve metterlo immediatamente, e comunque non oltre le dodici ore, a disposizione

del P.M. che entro quarantotto ore dal momento dell'arresto, fermo o accompagnamento, deve provvedere a chiedere la convalida al Giudice per le indagini preliminari, se non ritiene di disporre la remissione in libertà.

Contestualmente potrà, se non intende partecipare all'udienza di convalida, chiedere l'applicazione di una misura cautelare.

Il Gip entro quarantotto ore dalla richiesta del P.M. deve celebrare l'udienza di convalida a cui deve partecipare oltre la minore l'esercente la potestà ed il servizio sociale.

Sentito il minore, il difensore ed il servizio, il Gip deciderà se convalidare o meno l'applicazione della misura precautelare e assumerà, altresì, le decisioni in relazioni alla eventuale misura cautelare.

Le misure cautelari

Valgono qui le medesime considerazioni di carattere generale già riportate in relazione alle misure precautelari.

Anche le misure cautelari sono sempre facoltative e sarà compito del giudice, accanto alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, verificare se è opportuno, in relazione alla personalità del minore, applicare una misura cautelare e, eventualmente, quale misura applicare.

E' necessario, cioè, personalizzare la misura tenendo conto della necessità, ove possibile, anche in relazione alle esigenze processuali, di non interrompere i processi educativi in atto ovvero di offrire una possibilità di ripresa di un percorso educativo.

Si pensi, nella scelta della misura, alla possibilità di porre un minore che viene da un ambiente socio – familiare depravato a contatto con figure professionali ed opportunità che gli facciano concretamente avviare un revisione delle scelte di vita che aveva operato.

Deve, tuttavia, porsi attenzione in quanto “le misure cautelari non costituiscono misure educative anche se devono avere valenza educativa: devono perciò restare strettamente ancorate a quelli che sono i presupposti propri per l'applicazione di tali misure e cioè la necessità che sussistano indizi gravi di colpevolezza, che il minore sia

imputabile, che non sia prevedibile si pervenga ad una pronuncia di irrilevanza del fatto o perdono giudiziale, che sussistano ragioni di cautela processuale o di difesa sociale”.⁶⁸

Infine le misure vanno applicate tenendo conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Adeguatezza nel senso della valutazione in concreto delle esigenze cautelari da salvaguardare (reiterazione della condotta criminosa, inquinamento delle prove, pericolo di fuga) e della possibilità che sia applicata una pena che non venga condizionalmente sospesa.

Ultimo principio è quella della tipicità sancito dall’articolo 19 dpr 448/88 in virtù del quale “nei confronti dell’imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste dal presente capo”.

Esse sono, in parte comuni o simili a quelle previste dal codice di procedura ordinario (custodia in IPM e permanenza in casa), in parte del tutto originali (prescrizioni e collocamento in comunità).

Le prescrizioni

Rappresentano la misura meno afflittiva di quelle previste dal codice minorile.

Attraverso le stesse vengono impartite al minore regole che dovrà rispettare sotto il controllo delle forze dell’ordine, dei familiari e dei servizi che dovranno provvedere anche supportarlo in questa fase della sua vita.

“La misura, anche se a prima vista può sembrare estremamente blanda e di scarsa efficacia cautelare, nella pratica, invece, si pone come una modalità di risposta sociale estremamente personalizzata ed impegnativa per il minore e, per il suo contenuto educativo, si presta ad una articolazione che tenga conto delle più svariate esigenze”.⁶⁹

Il giudice, tenendo conto sia del reato che della personalità del minore, è libero di impartire tutte le prescrizioni che possono apparire utili alla ripresa di un processo educativo.

⁶⁸ A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, op. cit., p. 557

⁶⁹ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di famiglia e dei minori, op. cit. p. 301

Possono concretizzarsi sia in obblighi di fare come di non fare. La misura in questione ha una durata di due mesi e può essere prorogata per una sola volta se ricorrono esigenze probatorie. Per la verità questo inciso delle esigenze probatorie è del tutto superfluo considerato che la misura delle prescrizioni ha oggettivamente una capacità di tutela delle esigenze cautelari assolutamente blanda. In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte è possibile aggravare la misura con la permanenza in casa.

La permanenza in casa

E' misura che concretamente determina una limitazione della libertà. Presenta similitudini con gli arresti domiciliari ma se ne differenzia in quanto al giudice è offerta ampia possibilità di concedere autorizzazioni legate alle esigenze educative del minore.

I genitori, in uno con i servizi, vengono coinvolti sia in funzione di stimolo e sostegno per il minore, sia in funzione di controllo in quanto è proprio ad essi, oltre che alle forze dell'ordine, che è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle regole della permanenza in casa. E', infatti, possibile che accanto all'obbligo di non uscire sia imposto il divieto di comunicazioni telefoniche e telematiche oltre a non incontrare persone diverse da quelle che coabitano nell'abitazione.

E' evidente che i primi a dover effettuare questo controllo sono proprio i genitori.

Tenendo conto che non sempre le abitazioni sono tali da consentire una permanenza in casa che non sia, paradossalmente, più gravosa del più grave collocamento in comunità, è compito del giudice, su segnalazione e suggerimento dei servizi, consentire al giovane di prendere parte a tutte quelle attività che, come detto, siano utili ai processi educativi e non siano in contrasto con le esigenze cautelari.

“Anche per la permanenza in casa il giudice, in caso di gravi e ripetute violazioni o di allontanamento ingiustificato dall'abitazione, può, non deve, disporre la misura del collocamento in comunità.

L'allontanamento ingiustificato dall'abitazione, così come quello dalla comunità, del minore non integra il reato di evasione.

Limiti sulla applicabilità della misura, occorre rilevare, sono la frequente inidoneità e scarsa attendibilità del nucleo parentale, il che rende difficile il percorso responsabilizzante e di crescita del minore che ha commesso un reato”.⁷⁰

Il collocamento in comunità

E' una misura specifica prevista dall'ordinamento minorile e prevede che il minore resti in una casa famiglia con divieto di allontanarsi.

E' l'articolo 10 del dpr 272/89, disposizioni di attuazione del processo minorile che prevede la struttura e l'organizzazione delle comunità.

“La comunità deve avere una organizzazione di tipo familiare, prevedere anche la compresenza di minori non sottoposti a procedimenti penali, avere una capienza, per consentire progetti personalizzati e struttura a misura di ogni singolo minore, di non più di dieci unità al fine di consentire una conduzione ed un clima educativamente significativi”.

Il personale delle comunità deve essere composto da operatori specializzati nelle diverse discipline, psicologia, scienze dell'educazione, assistenti sociali, che agendo in modo sinergico, possa monitorare ed intervenire sul minore con progetti individualizzati che andranno progressivamente adeguati e modificati.

In questo modo la comunità diviene l'alternativa alla permanenza in casa tutte le volte in cui il nucleo familiare, per le più diverse ragioni, non appare in grado di controllare e sostenere il minore nel percorso di recupero.

In caso di inosservanza da parte del minore delle prescrizioni imposte con il collocamento o per l'allontanamento ingiustificato dalla struttura il giudice, ed anche qui può non deve, disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, ma solo se si procede per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

⁷⁰ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, op. ult, cit. p.303

La custodia in I.P.M.

Si tratta della più grave delle misure applicabili per i minorenni e consiste nella reclusione in istituto penale minorile.

L'art. 23 del dpr 448/88 prevede che può essere applicata: quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni; fuori dei casi predetti, può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

I reati previsti dall'art. 380 c. 2 come sopra riportato sono: rapina, estorsione, importazione, vendita, cessione e detenzione di armi, traffico di sostanze stupefacenti, furto aggravato.

E' lo stesso articolo 23 a prevedere le condizioni che devono sussistere per poter procedere all'applicazione di questa misura che l'intero impianto del codice minorile ritiene estrema e residuale.

Debbono sussistere gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; vi deve essere, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

Le formule definitorie

Rappresentano una delle caratteristiche più significative del processo penale minorile.

E' proprio attraverso le diverse formule che il legislatore ha inteso mettere a disposizione del giudice che si concretizza il principio di personalizzazione del processo che, a differenza di quello previsto per i maggiorenni, consente di evitare la semplice condanna per offrire all'imputato la concreta possibilità di dimostrare a se stesso e alla società che la sua devianza è stata una parentesi della sua vita.

Come bene ha osservato la dottrina le formule specifiche del rito minorile non rappresentano espressione di clemenza da parte dell'ordinamento ma, come detto, sono gli strumenti attraverso i quali si aiuta il processo educativo e di recupero del giovane.

Il legislatore ipotizzando gli istituti del perdono giudiziale, dell'irrelevanza del fatto e della messa alla prova "...ha voluto consentire la storicizzazione del gesto compiuto, e conseguentemente una risposta variegata e quindi più rispondente ai bisogni di quel particolare soggetto che, anche attraverso l'intervento penale, deve essere aiutato a superare le sue attuali negatività".⁷¹

L'irrelevanza del fatto

L'art. 27 del dpr 448/88 prevede che il giudice possa dichiarare il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando il fatto sia di particolare tenuità e rientri in un comportamento del tutto occasionale tenuto dal minore.

Accanto a questi due requisiti, ancora, la norma richiede che sia valutato se la prosecuzione del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore.

Un fatto per essere definito tenuto deve offendere in modo lieve o marginale il bene o l'interesse giuridicamente protetto dalla norma violata e deve essere caratterizzato da modalità che non evidenziano una particolare propensione alla devianza o alla prevaricazione tenuto conto del contesto in cui il fatto è stato realizzato.

"Così, ad esempio, la quasi totalità delle contravvenzioni, i reati colposi, le ingiurie, le percosse, i furti non aggravati possono concretare la tenuità. La norma, a tal proposito non prevede alcuna tipizzazione né alcun criterio di selezione dei fatti, né pone limiti riferibili alla sanzione".⁷²

Ulteriore requisito è l'occasionalità.

La condotta, che pure può essere ripetuta, non deve essere sistematica

⁷¹ A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, cit. p. 531

⁷² L. Pmodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, op. cit., p. 316

e abituale e non deve avere il carattere della premeditazione dovendosi, invece, inquadrare in una situazione particolare e contingente che, come detto, non deve evidenziare devianza.

Ultimo requisito è il pregiudizio per le esigenze educative del minore. Sarà necessario valutare la condizione soggettiva del minore in modo tale da verificare se sia più utile per lui uscire rapidamente dal circuito penale ovvero seguire le vie ordinarie del procedimento, sia pur giungendo alla medesima conclusione, al fine di consentirgli di meglio metabolizzare la sua condotta.

La sentenza di irrilevanza del fatto si potrà emettere, a richiesta del P.M., sia nel corso del procedimento in camera di consiglio che nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale e non deve essere iscritta nel casellario giudiziale.

Il perdono giudiziale

Si tratta di un istituto già previsto dal codice penale, art. 169 c.p., e, quindi, non rappresenta una novità introdotta dal codice di procedura minorile in vigore dal 1988.

La norma prevede che il giudice può astenersi dal pronunciare condanna quando all'esito del giudizio ritiene di applicare, valutata la diminuzione della minore età, una pena della reclusione non superiore a due anni o una sanzione pecuniaria contenuta nel limite di 1.549,00 euro, anche se congiunta a sanzione detentiva, ove sia possibile ritenere che per il futuro il giovane si asterrà dal commettere reati.

Il presupposto per la concessione del perdono è la valutazione della personalità del minore che dovrà essere esaminata sia tenendo conto del momento in cui il reato viene commesso, sia del momento in cui si effettua il giudizio.

Va, infatti, ricordato che tra questi due momenti può intercorrere un lasso di tempo che, considerata l'evoluzione di un minore, può essere anche notevole, cosicché un fatto che, al momento della sua commissione, può apparire particolarmente significativo, tenendo conto dei comportamenti successivi, può apparire di minore significato deviante.

Come detto l'unico limite è rappresentato dalla pena che in concreto si riterrà di applicare non essendovi vincoli legati alla tipologia di reato se si eccettuano quelli per i quali con l'applicazione delle diminuenti e delle attenuanti, comunque, non si riesca a contenere la pena entro i massimi stabiliti.

Ipotesi che, in genere, si determina esclusivamente per i reati di particolare gravità.

E' un beneficio applicabile all'esito del giudizio e viene iscritto nel casellario giudiziale fino al compimento del ventunesimo anno di età.

La messa alla prova

Insieme all'irrelevanza del fatto rappresenta uno degli istituti più originali del sistema processuale penale italiano.

“In linea generale si può dire che la messa alla prova viene disposta dal giudice ogni qual volta ritenga esperibile – con concrete possibilità di successo – un tentativo di recupero del minore”.⁷³

I presupposti per l'applicazione dell'istituto sono oggettivi e soggettivi.

Anzitutto deve essere accertato che il minore abbia commesso il reato in contestazione e che sia capace di intendere e volere.

Se, infatti, è dubbia la responsabilità del minore si dovrà procedere al suo proscioglimento, così come in caso di incapacità si dovrà dichiarare il non luogo a procedere.

Invero non si ritiene possibile, in assenza di capacità del soggetto, richiedere quella adesione consensuale al programma che lui stesso, con il sostegno dei servizi, sarà chiamato a sviluppare.

Ulteriore elemento è rappresentato dalla resipiscenza.

E' stata la giurisprudenza ad individuarlo ed a sostenere che tra gli elementi valutabili vi sia anche la confessione, sia pure non completa. Ha sostenuto la Cassazione che “La concessione del beneficio della messa alla prova di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione, è

⁷³ C. Cesari, Commento all'art. 28 dpr 48/88, in G. Giostra, a cura di, Il processo penale minorile, Giuffrè, 2007, p. 322

consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sull'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell'imputato minorenni, superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato. Nel processo minorile l'istituto della sospensione con messa alla prova configura una particolare forma di probation applicabile al minore nella fase giudiziale anziché in quella esecutiva. Di conseguenza è necessario che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale (Cass. n. 23719 del 2006). Pertanto la confessione costituisce un utile elemento dal quale inferire l'avvenuta rimeditazione". Cass. Sez. 3 n. 27754 del 6.6.08.

L'istituto può essere concesso per qualsiasi tipo di reato e la sospensione può durare fino ad un massimo di tre anni.

Il raggiungimento della maggiore età da parte dell'imputato non è preclusivo per l'applicazione dell'art. 28.

Si può procedere alla messa alla prova sia nel corso dell'udienza preliminare che nel corso di quella dibattimentale.

Il giudice provvede con un'ordinanza che contiene sia il progetto che la durata del periodo di sospensione del processo.

Con la medesima ordinanza il giovane viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, in collaborazione con i servizi territoriali, provvede alle attività di osservazione, trattamento e sostegno.

"L'art. 27 disp. att. evidenzia i punti fondamentali sui quali deve fondarsi il progetto di intervento; tra l'altro esso deve prevedere:

1. *le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita.*

"Occorre che il minore presti un consenso pieno e manifesti un suo totale coinvolgimento e adesione al progetto. Sono queste le uniche ed indispensabili condizioni per far sì che la messa alla prova non sia destinata al fallimento.....E' quotidiana esperienza dei servizi e del

giudice sentire minori che preferiscono essere condannati anziché essere sottoposti alla messa alla prova che comporta per loro una molteplicità di impegni ai quali, coscientemente, sanno di non poter ottemperare, soprattutto se non coadiuvati dalla famiglia. E' per questo che anche la famiglia e l'ambiente di vita del minore debbono essere coinvolti nel progetto".⁷⁴

2. *gli impegni specifici che il minore assume.*

Tali impegni debbono essere rispondenti alla sua personalità, alle sue esigenze, alle sue capacità.

3. *le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e degli enti locali.*

I servizi, che periodicamente relazioneranno al giudice sull'andamento della prova tenuto conto della personalità del soggetto in evoluzione, potranno sempre chiedere al giudice una rivisitazione, un aggiornamento o una modificazione del progetto.

All'esito del periodo di sospensione il giudice deve valutare il comportamento del minore, la evoluzione della sua personalità, e la sua sostanziale adesione al progetto.

Saranno i servizi, nella relazione conclusiva, ad evidenziare non tanto l'osservanza o meno delle singole prescrizioni, ma l'andamento complessivo del percorso e gli effetti positivi che la prova ha avuto sulla capacità critica del soggetto sottoposto alla prova.

Compiuta la valutazione positiva sull'esito della prova, con sentenza il reato viene dichiarato estinto.

Nel caso il giudice non ritenga che la prova abbia dato esito positivo si riprende il processo dal momento in cui è stato sospeso e al giudice non è precluso alcun tipo di decisione.

La sentenza di non luogo a procedere, essendo il reato estinto per esito positivo della prova, non va iscritta nel casellario giudiziale".⁷⁵

La sospensione condizionale della pena

Si differenzia rispetto all'analogo istituto previsto per i maggiorenni

⁷⁴ P. Giannino, op.cit., pag. 237

⁷⁵ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, cit., p. 318 e ss.

in quanto mentre il limite ordinario è di due anni di pena comminata in concreto, per i minorenni viene stabilito in tre anni.

Se l'istituto viene applicato la pena resta sospesa per la durata di cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione.

Se non sono stati commessi dal giovane altri reati, trascorso il periodo indicato, la pena si estingue.

In caso di commissione di altri reati la sospensione condizionale viene revocata e la pena viene eseguita.

La riabilitazione speciale

Anche questo istituto ha regole del tutto diverse e volte a favorire il reinserimento del giovane nel contesto sociale rispetto a quanto previsto dalla riabilitazione per i maggiorenni.

La si può chiedere al compimento del diciottesimo anno di età e può essere concessa per tutte le sentenze relative a reati commessi da minorenne anche senza attendere il decorso di cinque anni.

Il Tribunale, a richiesta dell'interessato, del P.M. o d'ufficio, può provvedere fino a che il giovane non abbia compiuto i venticinque anni dopo aver verificato quale sia la sua attuale condotta nel mondo del lavoro o della scuola, in famiglia e nei contesti sociali al fine di accertare la effettiva cessazione di condotte e atteggiamenti devianti.

Una volta concessa la riabilitazione in tutti i certificati richiesti, sia dai privati che dalla pubblica amministrazione, non vi sarà più alcuna menzione dei precedenti penali.

L'unico certificato in cui i precedenti continueranno a comparire è quello che viene richiesto dall'autorità giudiziaria per eventuali procedimenti di carattere penale.

Se il riabilitato, nei cinque anni dalla riabilitazione, commette un reato non colposo punito in concreto con una pena non inferiore a tre anni, la riabilitazione viene revocata.

Il trattamento

Si è detto all'inizio di questo capitolo che la rieducazione del minore non è la funzione del processo minorile.

Il trattamento rieducativo, con l'eccezione della messa alla prova che è un'anticipazione della fase trattamentale che se ha esito positivo determina la rinuncia da parte dello Stato all'applicazione della pena, si effettua solo quando, passata in cosa giudicata la sentenza, deve procedersi all'esecuzione della sanzione irrogata.

Nel corso del procedimento vi è solo la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 32 ove, in caso di urgente necessità, il giudice può applicare in via provvisoria i provvedimenti civili o amministrativi a tutela del minore.

Di fatto, se pure il provvedimento viene adottato nel corso del processo penale, è in ambito civile o amministrativo che si opera il trattamento rieducativo che resta del tutto estraneo all'area penale.

Nella fase dell'esecuzione della pena, in mancanza di uno specifico ordinamento penitenziario minorile, che pure era stato previsto dal legislatore del 1975, è stata la Corte Costituzionale, con numerosi ed incisivi interventi ad adeguare il sistema penitenziario ordinario alle esigenze di recupero dei giovani.

Così, stante il preminente obiettivo del recupero e del reinserimento del giovane, la Corte Costituzionale ha eliminato quegli automatismi esistenti per i maggiorenni relativamente alla concessione di misure alternative alla detenzione o alla concessione di benefici penitenziari. E', infatti, proprio in questa fase che non solo si interviene sul giovane, il condannato che ha commesso un reato da minorenni espia la pena in istituto minorile fino al compimento di 21 anni e resta nella giurisdizione della magistratura di sorveglianza minorile fino a 25 anni, ma si sperimenta anche il percorso di recupero con l'ausilio dei diversi istituti come il lavoro esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare.

Ha, infatti, evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza 125/92 che un regime non differenziato tra adulti e minorenni lascerebbe

“...compressa quell’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutiveità della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono”.

I SERVIZI

I compiti

Sono il d.lgs. 112/98 e la l. 328/00 a disegnare i compiti attribuiti ai servizi di assistenza e la ripartizione degli stessi.

Lo Stato ha la funzione di indirizzo e coordinamento delle politiche sociali e assistenziali stabilendo quali siano i parametri standard sul territorio nazionale relativamente ai bisogni, quali le modalità dell'intervento di rete nonché i percorsi formativi delle diverse figure professionali.

E' sempre lo Stato che deve redigere il piano triennale degli interventi e dei servizi sociali stabilendo i parametri minimi delle diverse prestazioni anche relativamente alle competenze del Ministero della Giustizia sia per gli adulti che per i minori.

Allo Stato è, ancora, attribuito potere sostitutivo nei confronti di quelle Regioni che siano inadempienti rispetto al piano nazionale.

Le Regioni, a loro volta, hanno compiti di indirizzo e coordinamento in materia di politiche sociali e sanitarie rispetto agli Enti locali, Istituzioni e terzo settore.

E' la Regione che individua gli ambiti territoriali, meglio se coincidenti con i distretti sanitari, per il miglior funzionamento degli interventi di rete.

Anche alle Regioni è attribuito un potere sostitutivo rispetto alle Province ed ai Comuni che si rendano inadempienti relativamente ai compiti loro affidati.

Alle Province vengono attribuiti compiti di studio e documentazione con la raccolta dei dati relativi alle risorse presenti sul territorio di competenza e dei bisogni che si sono manifestati.

In questo modo le Province forniscono ai Comuni tutti quei dati che rappresentano la base per la formulazione del piano regionale.

Le Province, poi, in uno con i Comuni, provvedono all'aggiornamento professionale degli operatori del settore.

Le funzioni operative vere e proprie sono affidate ai Comuni.

E' previsto dalla normativa vigente che le Regioni deleghino ai

Comuni le attività in tema di: minori, inclusi i minori a rischio di attività devianti; giovani, intendendosi per tali tutti coloro che hanno compiuto i diciotto anni; anziani; famiglia; portatori di handicap; soggetti dipendenti da stupefacenti o alcool; invalidi civili.

I Comuni dovranno svolgere le funzioni loro attribuite determinando interventi di rete e, quindi, fungendo da ente di raccordo tra gli enti e le istituzioni, compreso il volontariato sociale.

Sono sempre i Comuni a dover incentivare e sviluppare le sensibilità sociali così da determinare la reciproca collaborazione tra i cittadini, come autorizzare l'apertura di strutture di accoglienza vigilando sulla loro attività.

Servizi sociali e autorità giudiziaria

Va anzitutto sottolineato che i servizi sociali non hanno mai un potere d'impulso rispetto al tribunale per i minorenni.

Il servizio non acquisisce la qualità di parte ed il suo compito, quando gli interventi di natura assistenziale non hanno sortito gli effetti sperati, è quello di segnalare il caso al pubblico ministero che è, invece, titolare del potere di ricorso.

E' evidente che, stante la funzione di sostegno alle famiglie e ai minori in condizioni di disagio, il servizio è fonte qualificata di segnalazione.

“I servizi in alcuni casi hanno l'obbligo di procedere alle segnalazioni quando:

1. Vengono a conoscenza di un minorenne che si trovi in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria dello stato di adottabilità;
2. Hanno proceduto al ricovero di un minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza, o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 c.c.) poiché a seguito della segnalazione l'A.G. deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione;
3. Hanno notizia di minori che esercitano la prostituzione o sono

vittime di reati di prostituzione e pornografia minorile;

4. Occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione;

I servizi devono, inoltre, procedere ad una segnalazione allorché vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativo ad un minorenne, per rimuovere i quali occorre un provvedimento dell'A.G. che incida sulla potestà".⁷⁶

Va qui sottolineato ancora una volta che la segnalazione al pubblico ministero deve essere fatta solo quando tutti gli interventi di natura assistenziale si sono rivelati vani rispetto al recupero della situazione di disagio o si sia manifestata una condizione di rischio per il minore in virtù della quale è indispensabile provvedere con urgenza alla sua tutela psico - fisica.

La segnalazione all'autorità giudiziaria si fa attraverso l'inchiesta sociale che deve delineare l'intero contesto socio - familiare e, in particolare per i minori, deve tenere conto anche di quanto riferito dalle agenzie educative come la scuola.

Nella segnalazione, come si è accennato, vanno indicati tutti gli interventi effettuati con i relativi esiti, nonché le situazioni verificate dal servizio stesso e non quelle apprese per sentito dire.

Nel campo minorile va ricordato che la figura centrale è il minore ed è, quindi, su di lui che deve essere centrata la segnalazione.

Le figure adulte vanno considerate in ragione della loro incidenza sul minore e sui suoi comportamenti.

Quando la relazione viene richiesta nell'ambito di un procedimento penale le informazioni devono riguardare il minore, la sua personalità, il suo ambiente socio - familiare e le risorse personali e familiari, così da consentire le valutazioni che nei capitoli precedenti sono state indicate.

Va qui ricordato che nei procedimenti minorili non vi è alcuna possibilità di segretezza delle informazioni che vengono fornite dal servizio.

⁷⁶ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, op. cit, p. 414

Le parti hanno sempre il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti depositati e, quindi, anche delle relazioni.

E' solo il Pubblico ministero che, se non ritiene opportuno rendere note informazioni contenute nelle segnalazioni che gli sono pervenute, dovrà provvedere a non utilizzarle nel suo ricorso.

Il progetto

In relazione agli interventi in favore di un minore in disagio è compito del servizio elaborare un progetto di intervento, si pensi in particolare alle misure amministrative o agli istituti del dpr 448/88, attraverso il quale riannodare il percorso di crescita del giovane e sottrarlo alla condizione di devianza potenziale o attuale.

Una volta valutata la condizione personale e familiare del minore sarà, quindi, necessario individuare gli interventi che si manifestano più appropriati, e valutare l'apporto collaborativo che può essere offerto dal minore stesso e dalle sue figure di riferimento.

Nell'elaborazione del progetto è utile coinvolgere il minore stesso in modo da conoscere le sue aspirazioni e, lì dove possibile, assecondarle.

In tal modo sarà anche più semplice renderlo partecipe anche di quelle parti del progetto educativo che risultano più ostiche.

L'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale in materia di misure amministrative

Nel capitolo relativo alle misure amministrative si è detto che queste sono rappresentate dall'affidamento al servizio sociale e dal collocamento in casa famiglia.

In entrambi i casi il Tribunale manda al servizio sociale del luogo di abituale dimora del minore per l'esecuzione di quanto stabilito.

Nel caso dell'affidamento al servizio questo dovrà provvedere ad elaborare un progetto che tenga conto delle indicazioni fornite dal Tribunale provvedendo, periodicamente, ad informare il Tribunale stesso dei progressi compiuti dal minore e delle modifiche che nel corso del programma si sono rese necessarie.

Va sottolineato che nella concreta attuazione del progetto educativo il servizio è assolutamente autonomo e non necessita di alcun nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Quanto al collocamento in comunità sarà il servizio che in piena autonomia identificherà la comunità in cui collocare il minore e con la comunità stessa provvederà ad elaborare il progetto educativo.

Nel corso del progetto non sono necessarie autorizzazioni da parte del tribunale anche relativamente ai rientri a casa.

Il tribunale dovrà solo essere informato dei progressi compiuti al fine di modificare, se del caso, la misura applicata ovvero archiviare la procedura ad obiettivi raggiunti.

Sarà sempre il tribunale, poi, a dover disporre il prolungamento fino al ventunesimo anno di età su segnalazione del servizio, consideratane la opportunità.

In definitiva il tribunale ha solo il compito di valutare la condotta irregolare e la necessità di un intervento educativo mirato che, nella sua progettazione ed evoluzione, deve essere curato direttamente dal servizio.

Quest'ultimo dovrà coinvolgere il tribunale tutte le volte in cui sia necessario procedere a modifiche delle misure applicate o si presentino problematiche di particolare rilevanza.

I servizi e il processo penale minorile

Si è sottolineato nel capitolo relativo al processo penale il ruolo fondamentale che è proprio dei servizi, sia di quelli ministeriali sia di quelli degli enti locali, che con i primi sono chiamati a collaborare.

Tra le diverse logiche che sono alla base del coinvolgimento dei servizi territoriali deve in particolare sottolinearsi quella che vede il processo minorile come una fase di recupero e reinserimento del minore nel contesto sociale che, nella maggioranza dei casi, è quello di appartenenza.

Appare, quindi, logico che sia coinvolto sin dalla fase processuale quel servizio che, alla fine del processo, sarà chiamato a prendere in carico il minore per aiutarlo a completare la sua ripresa di vita

regolare.

La collaborazione tra i servizi viene in risalto soprattutto nel momento in cui è necessario accertare la presenza di risorse adeguate sul territorio per la praticabilità di interventi specifici come la messa alla prova.

Nel corso dell'applicazione ed esecuzione delle misure cautelari, invece, è il servizio ministeriale che ha una competenza esclusiva.

E' l'art. 6 del dpr 448/88 a prevedere che l'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del processo, si avvale sia dei servizi ministeriali che di quelli territoriali.

Che i due servizi debbano essere in grado di operare sia singolarmente che, soprattutto, congiuntamente è, poi, ricavabile dall'art. 14 d. lgv. 272/89 ove è previsto che il Ministero della Giustizia, e per esso i Centri per la giustizia minorile, e le Regioni attuano programmi di aggiornamento professionale per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

I compiti dei servizi

Accanto agli accertamenti sulla personalità previsti dall'articolo 9 dpr 448/88 ve ne sono numerosi altri che hanno tutti ragion d'essere nella duplice funzione che l'intero processo minorile ha inteso attribuirgli. Da un lato fornire all'autorità giudiziaria tutti gli strumenti di conoscenza del minore, della sua storia, della sua famiglia, dall'altro assicurarli, accanto all'assistenza del difensore ed a quella affettiva della famiglia, un'assistenza psicologica e pedagogica che lo aiuti a comprendere il significato del processo e, quindi, lo aiuti a sfruttarlo come occasione per la ripresa di un corretto percorso di crescita e maturazione.

Ai servizi, in esclusiva a quelli ministeriali, è, ancora attribuito compito di controllo nei confronti dei minori sottoposti a misura cautelare.

“Nel sistema processuale minorile il controllo, operato dai servizi, attiene più al contesto dell'intervento, e quindi alla natura ed efficacia dei programmi e dei relativi contenuti, che alle singole manifestazioni

comportamentali del ragazzo.

Un controllo, quindi, sul programma e sul tipo di attività, o di interventi messi in atto, piuttosto che un controllo sul comportamento del minore.

Il controllo di vigilanza, sul rispetto delle imposizioni delle misure cautelari applicate, è bene sottolinearlo, spetta, invece, agli organi di polizia giudiziaria⁷⁷.

Va, comunque, evidenziato che anche nel caso delle misure cautelari, come nella fase delle indagini preliminari della messa alla prova o del perdono giudiziale, il codice minorile prevede la collaborazione dei servizi territoriali con quelli ministeriali.

Si è detto della collaborazione tra i servizi ministeriali e quelli degli enti locali.

Questi dovranno elaborare insieme il percorso di recupero del minore aiutandolo a superare la fase di disagio che lo ha portato ad entrare nel circuito penale sfruttando tutte le risorse presenti sul territorio utili a questo fine.

I servizi degli enti locali, in particolare, dovranno occuparsi della formazione scolastica o professionale, delle attività socializzanti e del tempo libero.

Deve, ancora, sottolinearsi, il ruolo fondamentale che il servizio territoriale ha nell'analisi della personalità del minore potendo offrire quella visione della realtà locale che solo a lui, operando direttamente sul territorio, può essere nota.

Soprattutto nel caso di applicazione di misura precautelare, considerato che il servizio ministeriale è chiamato ad offrire immediatamente uno spaccato della realtà del minore, l'instaurarsi di un rapido rapporto di collaborazione tra i servizi diviene determinante in quanto il servizio locale può offrire tutti gli elementi di cui, magari per interventi pregressi, dispone.

Le informazioni, ad esempio, in relazione alla famiglia, saranno estremamente importanti al fine di valutare la possibilità o meno

⁷⁷ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, *Manuale di diritto di famiglia e dei minori*, cit. p. 434

dell'applicazione della permanenza in casa.

Sempre in ambito di misure cautelari va, poi, sottolineato che poiché queste non devono interrompere i processi educativi in atto sarà compito proprio dei due servizi evidenziare il coinvolgimento ed il grado di partecipazione del minore in attività scolastiche, di lavoro, sportive o sociali.

In questo modo si potrà scegliere meglio la misura da applicare e, eventualmente, anche le modalità con cui questa dovrà svolgersi, ad esempio, concedendo l'autorizzazione alla frequenza scolastica o a recarsi al lavoro.

Naturalmente se prima dell'ingresso del minore nel circuito penale questi aveva già in corso un programma di sostegno elaborato dal servizio locale dovrà valutarsi la possibilità che continuino le attività compatibili con la misura cautelare e che, in ogni caso, all'atto della remissione in libertà il programma sia ripreso.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2012
da Np Card s.r.l.
Napoli